



Prot. N° 6104/6-3

Savignano sul R/ne, 30/10/2019

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI relative
alle MODALITA' DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(D.I. n.129 del 28 agosto 2018, art. 45, comma 2, lettera "a")
(delibera n.24 di approvazione del Consiglio di Istituto in data 30 Ottobre 2019)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 6/11/2012 n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D.L.vo n.33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO l'art. 1, comma 512 della Legge 25 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTE le Linee Guida ANAC attualmente vigenti aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, e in particolare le Linee Guida n. 4 dell'ANAC del 26/10/16 n. 1097 aggiornate al 01/03/18;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTA la C.M. MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 con la quale il MIUR ha diffuso gli orientamenti interpretativi del D. n. 129/18;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

VISTO il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

VISTO il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;

VISTA la Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018;

VISTO il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, cd. Decreto "Sblocca Cantieri", convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, co. 2, lettera a) e dall'art. 55, co. 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 18/12/2018 recante oggetto "Determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico, inerenti gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45, c. 2, lett. "a" del D.I. 129/2018)";

A D O T T A

il seguente **REGOLAMENTO DI ISTITUTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI** relative alle **MODALITA' DI AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE** di cui all'art. 45, co. 2, lettera a) e all'art. 55, co. 3, del Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il presente Regolamento reca le modalità di attuazione delle procedure di acquisto volte a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell'Istituto "Marie Curie" di seguito denominato "Istituto" inerenti l'affidamento di lavori servizi e forniture.

SOMMARIO

<u>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u>	pag. 3
Art. 1 – Finalità e Ambito di applicazione	
Art. 2 - Capacità ed autonomia negoziale	
Art. 3 – Principi e criteri	
<u>CAPO II – PRESUPPOSTI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI</u>	pag. 5
Art. 4 – Soglie in relazione al tipo di procedure	
Art. 5 – Le procedure per gli affidamenti	
Art. 6 – Suddivisione in lotti	
Art. 7 – Casi e situazioni particolari	
<u>CAPO III – FUNZIONI, COMPETENZE, LIMITI</u>	pag. 8
Art. 8 - Responsabile unico del procedimento	
Art. 9 - Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico	
Art. 10 - Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività negoziale	
Art. 11 – Competenze attribuite al Dirigente Scolastico dal D.I. 129/18	
Art. 12 - Limiti e poteri dell'attività negoziale	
Art. 13 – Competenze attribuite al Consiglio di Istituto dal D.I. 129/18	
Art. 14 – Competenze attribuite al Direttore s.g.a. dal D.I. 129/18	
Art. 15 – Competenze attribuite al Giunta Esecutiva dal D.I. 129/18	
Art. 16 – Competenze attribuite ai Revisori dei Conti dal D.I. 129/18	
<u>CAPO IV - OBBLIGHI E FACOLTÀ DI ADESIONE A CONVENZIONI E STRUMENTI DI ACQUISTO CENTRALIZZATI</u>	pag. 12
Art. 17 - Convenzioni Consip s.p.a. e Mercato elettronico	
Art. 18 – Casi particolari (informatica e connettività)	
Art. 19 - Deroghe	
<u>CAPO V – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</u>	pag. 14
Art. 20 - Le tipologie di procedure	
Art. 21 – Criteri di selezione e scelta del contraente - presupposti	
Art. 22 – Requisiti di partecipazione e avvalimento	
Art. 23 - Criteri di aggiudicazione	
Art. 24 - Avvio della procedura	
Art. 25 - Commissione di gara	
Art. 26 - Valutazione offerte	
Art. 27 - Valutazione dell'anomalia o della congruità dell'offerta	
Art. 28 – Aggiudicazione	
Art. 29 - Garanzie (cauzioni)	
Art. 30 - Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale (art 48 d.lgs 219/2018)	
Art. 31 – Accesso agli atti e riservatezza	
Art. 32 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
Art. 33 – Comunicazioni all'A.N.A.C.	

Art. 34 – Controlli sul possesso dei Requisiti
Art. 35 – Utilizzo mezzi comunicazione elettronici

CAPO VI - PROCEDURE NEGOZIALI SOTTO SOGLIA.....pag. 28

Art. 36 - Presupposti per l'utilizzo delle procedure semplificate
Art. 37 – Categorie Merceologiche: tipologie di beni e servizi acquisibili con procedure sotto soglia
Art. 38 - Fasce di valore economico per procedure sottosoglia
Art. 39 - Affidamento Diretto per affidamenti di valore inferiore a €40.000 (ex art.36/II/a)
Art. 40 – Affidamento Diretto da €40.000 a € 144.000 (per servizi/forniture) L. 55/19 (ex Procedura Negoziata) (ex art.36/II/b)
Art. 41 – Principio di Rotazione
Art. 42 - Elenchi fornitori

CAPO VII - ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....pag. 37

Art. 43 – Stipula del contratto
Art. 44 – Subappalti
Art. 45 – Modifiche in corso di esecuzione
Art. 46 – Quinto d'obbligo
Art. 47 – Rinnovi e proroghe
Art. 48 – Adesione postuma a gare bandite da altra stazione appaltante
Art. 49 - Risoluzione e recesso
Art. 50 – Termini di pagamento e applicazioni di penali
Art. 51 – Collaudo (Verifica delle forniture e delle prestazioni)
Art. 52 – Inventario dei beni

CAPO VIII – UTILIZZO della CARTA DI CREDITO.....pag. 40

Art. 53 - Ambito di applicazione
Art. 54 - Soggetti abilitati all'utilizzo della carta prepagata
Art. 55 - Spese ammissibili
Art. 56 - Limiti di spesa e ricarica
Art. 57 - Rendicontazione da parte dei titolari.
Art. 58 - Contabilizzazione da parte dell'Istituto
Art. 59 - Uso della carta e responsabilità correlate

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI.....pag. 41

Art. 60 - Disposizioni finali

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e i criteri da seguire, nell'ambito delle attività negoziali svolte dall'Istituto, per la corretta applicazione delle procedure semplificate di istruttoria e acquisto di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e delle linee guida ANAC, per la corretta applicazione delle procedure sottosoglia di cui alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, nel rispetto di quanto contemplato dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
2. Il Presente Regolamento interno è adottato anche per adempiere a quanto stabilito esplicitamente dalle Linee Guida ANAC del 01/03/2018 per i seguenti fini :
 - applicazione del principio di rotazione di cui al punto 3.6 *“La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.”*
 - verifica dei requisiti di cui al punto 4.2.2 e 4.2.3 *“Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.”*

- affidamenti di modico valore di cui al punto 4.3.2 “*Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.*”
 - indagini di mercato, costituzione elenco operatori e criteri di scelta degli operatori da invitare, di cui al punto 5.1.1 “*Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:*
 - a) *le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione in armonia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7;*
 - b) *le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;*
 - c) *i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.*”
3. L'adozione del presente Regolamento ottempera anche alle disposizioni di cui alla C.M. n.74 del 05/01/2019 con la quale il MIUR ha ribadito (Titolo V pag. 24) la necessità di definire criteri e limiti delle procedure di acquisto di beni e servizi mediante affidamento diretto, e l'esigenza di esercitare tale facoltà soltanto sulla base di un preventivo atto deliberativo del Consiglio d'istituto che detti una autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, non limitandosi ai soli affidamenti diretti, ma inserendo previsioni anche in merito alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, esperibili per importi inferiori a euro 144.000,00, IVA esclusa.
4. A tal fine il presente Regolamento tiene conto di quanto indicato dalla C.M. n.74 del 05/01/2019 in merito alle deliberazioni di cui all'articolo 45, comma 2, lett. a) D.I. 129/18, le quali, partendo da un'analisi del fabbisogno specifico dell'istituzione scolastica, possono *inter alia* definire:
- le modalità con le quali, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui alle Linee Guida n. 4, l'istituzione scolastica procederà ad analizzare le soluzioni offerte dal mercato per soddisfare i propri fabbisogni e: (i) negli affidamenti diretti, ad individuare l'operatore affidatario, anche eventualmente distinguendo a seconda dei differenti importi e/o categorie merceologiche; (ii) nelle procedure negoziate senza bando, ad individuare gli operatori da invitare a presentare offerta;
 - le misure mediante le quali l'istituzione scolastica garantirà il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti;
 - con riferimento alle verifiche campionarie in merito al possesso dei requisiti di capacità generale previste per gli affidamenti, la quota significativa minima di controlli a campione, da effettuarsi in ciascun anno solare da parte dell'istituzione scolastica, le modalità di individuazione del campione da verificare e di svolgimento controllo medesimo.
5. Il presente documento al CAPO VIII regola anche le modalità e i limiti per l'utilizzo della Carta di Credito (art. 19 D.I. 129/18).
6. Sono esclusi dalla trattazione del presente documento i contratti di prestazione d'opera intellettuale per i quali è già stato pubblicato l'apposito regolamento interno “REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI” redatto a norma dell'art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m., approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/02/2018.
7. Sono, altresì, esclusi dal presente documento la gestione degli inventari e del fondo economale per le minute spese, argomenti che sono disciplinati dai seguenti appositi Regolamenti di Istituto a parte:
- REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI INVENTARI adottato ai sensi dell'art. 29 comma 3, del D.I. n.129 del 28 agosto 2018;
 - REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE adottato ai sensi dell'art. 21 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018.

Art. 2 - Capacità ed autonomia negoziale

(art. 43 del D.I. 129/18)

1. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per la realizzazione dei propri programmi educativi e di formazione, l'Istituto ha piena capacità ed autonomia negoziale. Tale facoltà, necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale, è esercitata nell'osservanza delle disposizioni I.I.S. M.CURIE – SAVIGNANO S.R. – Regolamento acquisizione forniture e servizi

vigenti in materia, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto e fatte salve le limitazioni specifiche previste dalla normativa in vigore e dal presente Regolamento.

2. Inoltre, nello svolgimento della propria attività negoziale, l'Istituto è invitato a rispettare le linee guida e gli schemi di atti di gara eventualmente messi a disposizione, tramite direttive dal M.I.U.R., per procedure di affidamento particolarmente complesse. Nel caso l'Istituto intenda discostarsi da tali linee guida e schemi, ne dà motivazione all'interno della Determina a Contrarre, provvedimento che deve precedere ogni procedura di affidamento.
3. L'Istituto può, nell'ambito della propria autonomia negoziale, stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata, nonché la conclusione e l'adesione ad accordi di rete ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e dell'art. 1, commi 70, 71 e 72 della Legge n. 107 del 2015.
4. All'Istituto non è permesso acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, con lo scopo di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
5. L'Istituto può accedere a sistemi di raccolta fondi utilizzando eventualmente la formazione o l'adesione a piattaforme di finanziamento collettivo per sostenere azioni progettuali senza finalità di lucro.
6. All'Istituto è consentito accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non siano in contrasto con le finalità istituzionali della scuola. Nel caso tali atti di liberalità implicino la partecipazione a società di persone e società di capitali non costituenti associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata o accordi di rete, l'Istituto è tenuto a dismettere le partecipazioni di cui trattasi.
7. L'Istituto può acquistare la proprietà di titoli di Stato e/o pubblici solo tramite donazione, legato o eredità. In questi casi, esso deve provvedere al rapido smobilizzo di tali titoli, a meno che non si tratti di titoli dello Stato italiano, ovvero di buoni fruttiferi e libretti di risparmio postale, oppure che l'atto di liberalità non contenga uno specifico vincolo di destinazione al lascito.

Art. 3 – Principi e criteri

1. Gli affidamenti avvengono nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che dei principi generali di tempestività, imparzialità, correttezza, trasparenza, rotazione degli inviti e degli affidamenti, adeguatezza, parità di trattamento, libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità (art. 30 c.1 D.Lgs.50/16).
2. Le stazioni appaltanti sono inoltre tenute al rispetto del principio di evidenza pubblica e di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse (art. 42 D.Lgs.50/16), nonché al criterio di sostenibilità energetica ed ambientale (art. 34 D.Lgs.50/16).
3. Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, della coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., e del D.I. 129/18, secondo le modalità riportate nel presente Regolamento.

CAPO II – PRESUPPOSTI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Art. 4 - Soglie in relazione al tipo di procedure

1. Ai fini dell'applicazione dei contratti pubblici, le soglie di rilevanza comunitaria attualmente in vigore a decorrere dal **1° gennaio 2018**, sono pari a:
 - euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III al Codice;
 - euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
 - euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX al Codice;tali soglie sono soggette ad aggiornamento periodico ed automatico da parte della Commissione Europea (art. 35 D.Lgs. 50/16).

2. Il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, cd. Decreto “**Sblocca Cantieri**”, convertito con modificazioni, dalla **Legge 14 giugno 2019, n. 55**, ha notevolmente modificato la disciplina relativa alle procedure sottosoglia di cui all’art. 36, comma 2° del D.Lgs. 50/16. A seguito delle suddette modifiche, i limiti di riferimento per l’applicazione delle istruttorie e procedure per l’affidamento di lavori, forniture e servizi sono stati ridefiniti come indicato nella tabella a seguire:

OGGETTO	IMPORTO (Iva esclusa)	PROCEDURA
Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Inferiore a 40.000,00 €	<u>Affidamento diretto (ex art. 36/II/a)</u> <i>Per gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00€, occorre rispettare i criteri e i limiti fissati da apposita Delibera del Consiglio di Istituto (art. 45, comma 2°, lett. a) del D.I. 129/2018)</i>
Affidamenti di servizi e forniture	Pari o superiore a 40.000,00 € e inferiore a 144.000,00 €	<u>Affidamento diretto (ex art. 36/II/b)</u> , previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
Affidamenti di lavori	Pari o superiore a 40.000,00 € e inferiore a 150.000,00 €	<u>Affidamento diretto</u> , previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti
Affidamenti di lavori	Pari o superiore a 150.000,00 € ed inferior a 350.000,00 €	<u>Procedura negoziata senza bando</u> previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
Affidamenti di lavori	Pari o superiore a 350.000,00 € e inferiore a 1.000.000,00 €	<u>Procedura negoziata senza bando</u> , previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
Affidamento di lavori	Pari o superiore a 1.000.000,00 € ed inferiore a 5.548.000,00 €	<u>Procedura Aperta</u>
Affidamenti di servizi e forniture	Pari o superiore a 144.000,00 €	<u>Procedure ordinarie di rilevanza comunitaria</u>
Affidamenti di lavori	Pari o superiore a 5.548.000,00 €	<u>Procedure ordinarie di rilevanza comunitaria</u>

3. In riferimento alla prima riga della tabella di cui sopra, con delibera n. 39 del 18/12/2018 recante oggetto “*Determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, inerenti gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture*”, il Consiglio di Istituto dell’IISS Marie Curie, ai sensi dell’art. 45, c. 2, lett. “a” del D.I. 129/2018, ha deliberato di **elevare da 10.000,00 euro fino a 39.999,99 euro** (IVA esclusa) il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.
4. In riferimento alla seconda riga della tabella di cui sopra, in relazione alla fascia economica €40.000-144.000 per servizi e forniture, una sostanziale novità è rappresentata dall’indicazione della procedura di Affidamento Diretto in luogo della precedente Procedura Negoziata; tale scelta può essere interpretata come una maggiore libertà di valutazione per le pubbliche amministrazioni e che il legislatore non richiede nel caso di specie l’obbligo di ricorrere

ad un percorso strutturato come una gara formale, bensì si possa utilizzare un procedimento più informale seppure previa valutazione di almeno **cinque** operatori economici.

Art. 5 – Procedure per gli affidamenti

1. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi di importi inferiori alle soglie comunitarie, di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/16, modificato dal D.Lgs.56/2017 e dalla L.n. 55/19, sono definite dall'art. 36 che, al comma 2, il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto in merito alle aggregazioni, qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria secondo le seguenti modalità.

A - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 (ex art. 36/II/a)

Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si rimanda agli artt. **20** e **39** del presente Regolamento.

Il Dirigente Scolastico può procedere secondo le modalità descritte nel CAPO VI del presente Regolamento.

B - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 144.000,00 (in caso di servizi/forniture) e a 150.000,00 euro (in caso di lavori) (ex art. 36/II/b)

Per affidamenti rientranti in questa fascia economica, si rimanda agli artt. **20** e **40** del presente Regolamento.

Il Dirigente Scolastico può procedere secondo le modalità descritte nel CAPO V del presente Regolamento.

2. Il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, cd "Sblocca Cantieri", convertito nella L. 55 del 14/06/2019 ha anche introdotto facilitazioni per le seguenti fasce ma, poiché si riferiscono principalmente a **lavori**, un tipo di affidamento raro per le scuole, sono di scarso interesse per l'Istituto:

a) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'art.63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci** operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

b) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno **quindici** operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8.

3. **Divieto di Frazionamento** - Le forniture ed i servizi non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti sotto soglia. Al fine di evitare il frazionamento artificioso degli appalti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Nel rispetto del divieto di frazionamento di cui al presente comma, è fatta salva la facoltà di suddividere l'affidamento in lotti di cui all'articolo successivo.

Art. 6 – Suddivisione in lotti

1. L'Istituto, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, può suddividere gli appalti in Lotti in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture (art. 51 D.Lgs. 50/2016).
2. Il lotto può essere:
 - **funzionale**, uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
 - **prestazionale**, uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto.
3. La definizione dei Lotti avviene nel rispetto dei parametri di legittimità, di ragionevolezza, proporzionalità, eventualmente supportata da istruttoria (ad esempio, sulla base di analisi tecnico-merceologiche e alla luce del mercato di riferimento).
4. In presenza di un numero elevato di Lotti l'Istituto può stabilire preventivamente, nel bando di gara, il criterio con il quale limitare la partecipazione o l'aggiudicazione ad un numero massimo di Lotti al medesimo offerente.
5. Nei casi di cui al precedente comma, ai sensi dell'art. 51, comma 3° del D.Lgs.50/16, possono essere utilizzati i seguenti criteri:
 - criterio dell'importanza economica dei Lotti,

- criterio del “minor esborso complessivo”,
- criterio del “maggior punteggio complessivo pesato”.

Art. 7 – Casi e situazioni particolari

1. È possibile ricorrere a una procedura di Affidamento Diretto (ex art. 36/II/a-b) dandone motivazione nella Determina a Contrarre, nei casi previsti dall’art. 125 del D.Lgs. 50/16 come modificato dal D.Lgs. 56/17:
 - a) quando in risposta ad una gara non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata;
 - b) quando l’appalto è destinato a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;
 - c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per mancanza di concorrenza per motivi tecnici e perché non esistono sostituti o alternative ragionevoli, oppure per motivi di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, purché l’assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;
 - d) quando per ragioni di urgenza derivanti da eventi imprevedibili, i termini stabiliti per le procedure ordinarie, non possono essere rispettati;
 - e) nel caso di forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo o all’ampliamento di impianti esistenti, qualora il cambio di fornitore obblighi l’Istituto ad acquistare beni con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
 - f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all’operatore al quale l’Istituto aveva affidato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara il cui primo appalto sia stato aggiudicato secondo una procedura di tipo aperto e che la possibilità di ripetizione sia stata indicata già al momento dell’indizione della gara originaria;
 - g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
 - h) per acquisti d’opportunità, quando è possibile, in presenza di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
 - i) per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;
 - l) per altri casi particolari previsti dal Codice dei contratti.

CAPO III – FUNZIONI, COMPETENZE E LIMITI

Art. 8 – Responsabile Unico del Procedimento

1. Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) si identifica nella figura del Dirigente Scolastico.
2. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi, è titolare dell’istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico.
3. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dalle norme e disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs.50/16 e dalla legislazione in materia.

Art. 9 - Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto nel limite previsto dal comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs.50/16 e nel limite fissato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 39 del 18/12/2018 che ha elevato il valore massimo di cui all’art. 45, c. 2, lett. “a” del D.I. 129/2018 da 10.000,00 euro fino a 39.999,99 euro (IVA esclusa).
2. Entro il limite di cui al precedente comma il Dirigente Scolastico ha facoltà di espletare in via autonoma lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compatibilmente con gli stanziamenti e gli impegni di spesa previsti ed autorizzati in sede di approvazione del Programma Annuale e delle successive variazioni di bilancio.
3. Nella scelta dell’operatore economico vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e pubblicità.
4. È fatto salvo il diritto del Dirigente Scolastico di determinare una preliminare indagine di mercato al fine dell’individuazione dell’operatore cui affidare, a norma del comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., forniture e servizi, a garanzia dei principi di cui al punto precedente.

Art. 10 - Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale

(art. 44 del D.I. 129/18)

1. Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto, è titolare dell'attività negoziale posta in essere per le finalità istituzionali dell'Istituto, per il funzionamento amministrativo-didattico e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi collegiali per la realizzazione dei programmi educativi e di formazione.
2. Il Dirigente Scolastico svolge tale attività negoziale al fine di dare attuazione al P.T.O.F. di Istituto, nell'ambito delle risorse finanziarie inserite nel Programma Annuale e nel rispetto della normativa vigente, nonché delle deliberazioni del Consiglio di Istituto assunte ai sensi dell'art. 45 del D.I. 129/18 e del presente Regolamento.
3. Il Dirigente Scolastico, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale dell'attività istruttoria del Direttore s.g.a..
4. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore s.g.a. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.
5. Al Direttore s.g.a. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale delle minute spese di cui all'art. 21 del D.I. 129/18, già disciplinato da apposito regolamento interno.
6. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente Scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'art. 45, com. 2, lett. h) del D.I. 129/18, può avvalersi dell'opera di esperti esterni (art. 44 c. 1,2,3,4).

Art. 11 - Competenze attribuite al DIRIGENTE SCOLASTICO dal D.I. 129/18

1. Oltre ai compiti e alle responsabilità indicate al precedente articolo, il nuovo regolamento di contabilità delle scuole D.I. 129/18 attribuisce al Dirigente Scolastico le seguenti ulteriori competenze:
 - a) Le responsabilità indicate nell'art. 3 al comma 1, nonché l'emanazione delle direttive di massima al Direttore s.g.a., come indicato nel comma 2 dello stesso articolo,
 - b) Predispone il programma annuale con la collaborazione del Direttore s.g.a. (art. 5 c.8),
 - c) Provvede alla gestione provvisoria in caso di mancata approvazione del programma annuale entro il 31 dicembre (art. 6 c.1),
 - d) Comunica all'Ufficio Scolastico Regionale l'avvio dell'esercizio provvisorio in caso di mancata approvazione del programma annuale entro il 31 dicembre (art.6 c.2),
 - e) Dispone i prelievi dal fondo di riserva (art. 8 c. 4),
 - f) Può disporre ulteriori verifiche sul programma annuale (art. 10 c. 1),
 - g) Predispone, insieme al Direttore s.g.a., apposita relazione per le verifiche al programma annuale (art. 10 c. 2),
 - h) Propone le variazioni al programma annuale (art. 10 c. 3),
 - i) Decreta le variazioni al programma annuale conseguenti ad entrate finalizzate e le trasmette al Consiglio di Istituto (art. 10 c. 5),
 - j) Realizza il programma annuale (art. 11 c. 1),
 - k) Indica al Direttore s.g.a. l'imputazione delle spese (art. 11 c. 2),
 - l) Può ordinare spese eccedenti con utilizzo del fondo di riserva (art. 11 c. 3),
 - m) Firma, insieme al Direttore s.g.a., le reversali di incasso (art. 14 c. 1),
 - n) Assume gli impegni di spesa (art. 15 c. 6),
 - o) Firma, insieme al Direttore s.g.a., i mandati di pagamento (art.17 c. 1),
 - p) È titolare della carta di credito (art. 19 c. 2),
 - q) Stipula la convenzione per il servizio di cassa (art. 20 c. 3),
 - r) Anticipa il fondo economale al Direttore s.g.a. (art. 21 c. 5),
 - s) Propone al Consiglio di Istituto il superamento del limite relativo al fondo economale (art. 21 c. 6),
 - t) Sottopone il conto consuntivo ai Revisori dei Conti (art. 23 c. 2),
 - u) Trasmette all'Ufficio Scolastico Regionale il conto consuntivo approvato dal Consiglio di Istituto in difformità dal parere dei Revisori dei Conti (art. 23 c. 3),
 - v) Comunica ai Revisori dei Conti e all'Ufficio Scolastico Regionale la mancata delibera del Consiglio di Istituto sul conto consuntivo (art. 23 c. 4),
 - w) Mantiene le responsabilità sulla gestione dei beni (art. 30 c. 1),
 - x) Nomina, con proprio provvedimento, uno o più impiegati incaricati della sostituzione del consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo e, uno o più sub-consegnatari, i quali rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati (art. 30 c. 2 e 3),
 - y) Presenzia al passaggio delle consegne tra il Direttore s.g.a. uscente e quello subentrante (art. 30 c. 5),
 - z) Elimina dall'inventario il materiale ed i beni mancanti, per furto o per causa di forza maggiore, o divenuti inservibili all'uso (art. 33 c. 1),
 - aa) Cede con provvedimento motivato i beni fuori uso, quelli obsoleti e non più utilizzabili (art. 34 c. 1),

- bb) Indica al Direttore sga i docenti cui affidare in custodia il materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori ed delle officine (sub consegnatari) (art. 35 c. 1),
- cc) Individua il docente cui affidare la direzione di laboratori officine o gabinetti quando se ne avvalgono più docenti o insegnanti (art. 35 c. 3),
- dd) Provvede agli adempimenti per il riconoscimento del diritto dell'istituto in ordine alle opere dell'ingegno (art. 36 c.3),
- ee) Provvede agli adempimenti prescritti per l'acquisto del diritto di proprietà industriale dell'istituto (art. 37 c. 2),
- ff) Adotta, insieme al Direttore s.g.a. le misure necessarie per l'archiviazione digitale dei documenti amministrativo contabili, ecc. (art. 42 c. 2),
- gg) Svolge l'attività negoziale previa deliberazione del Consiglio d'Istituto (art. 45 c. 1 e 2),
- hh) Nel caso di funzioni ed attività amministrativo contabili, ovvero di gestione comune delle procedure connesse ad affidamento di lavori, beni e servizi – nell'ambito di accordi di rete – può essere delegato a svolgere le relative funzioni quando la scuola che dirige è individuata come “capofila” (art. 47 c. 1); nel caso degli accordi di rete restano fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun Dirigente Scolastico (art. 47 c. 3),
- ii) Aggiorna semestralmente il Consiglio d'Istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica (art. 48 c. 2).

Art. 12 – Limiti e poteri dell'attività negoziale

1. L'attività negoziale si svolge nell'ambito del budget previsto nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell'Istituzione scolastica, attraverso procedure che garantiscono la trasparenza e la pubblicità.
2. Il Dirigente Scolastico:
 - A. esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - B. provvede direttamente per gli acquisti, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione;
 - C. **chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d'istituto**, secondo quanto previsto dell'art. 45 del D.I. 129/18; le deliberazioni del Consiglio di Istituto che sono vincolanti per il Dirigente Scolastico riguardano le seguenti materie:
 - a) accettazione e rinuncia di legati, eredita' e donazioni;
 - b) costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
 - c) istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - d) accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non puo' eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui e' quinquennale;
 - e) alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
 - f) adesione a reti di scuole e consorzi;
 - g) utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprieta' industriale;
 - h) partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, universita', soggetti pubblici o privati;
 - i) coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria; tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
 - j) acquisto di immobili, che puo' essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attivita' proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredita' e donazioni.
 - D. **applica i criteri e i limiti deliberati dal Consiglio di Istituto per le seguenti attività negoziali:**
 - a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
 - b) contratti di sponsorizzazione, per i quali e' accordata la preferenza a soggetti che, per finalita' statutarie e/o attivita' svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilita' nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza; E' fatto divieto di concludere accordi

di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del D.I. 129/18.

3. Nei casi di cui ai precedenti punti **C.** e **D.** specificamente individuati dai commi 1 e 2 dell'art. 45 del D.I. 129/18, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Istituto e per tali casistiche il Dirigente Scolastico non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di Istituto.

Art. 13 - Competenze attribuite al CONSIGLIO DI ISTITUTO dal D.I. 129/18

1. Al Consiglio di Istituto sono attribuite precise competenze in ambito di attività negoziale. A tale organo collegiale spettano le deliberazioni relative a definite fattispecie in materia e alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, di determinate attività negoziali.
2. Oltre alle facoltà e responsabilità indicate al precedente articolo, il nuovo regolamento di contabilità delle scuole D.I. 129/18 attribuisce al Consiglio di Istituto le seguenti ulteriori competenze:
 - a) Approva il programma annuale (art. 5 c. 9),
 - b) Delibera i criteri adottati per pervenire all'abbattimento del disavanzo di amministrazione (art. 7 c. 3),
 - c) Riceve dal Dirigente Scolastico la comunicazione sui prelievi dal fondo di riserva (art. 8 c. 4),
 - d) Verifica la disponibilità finanziaria dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma annuale e le modifiche necessarie (art. 10 c. 1),
 - e) Delibera le variazioni al programma annuale (art. 10 c. 3),
 - f) Riceve i decreti di variazione al programma annuale disposti dal Dirigente Scolastico (art. 10 c. 5),
 - g) Stabilisce la consistenza massima del fondo economale e l'importo massimo di ogni singola spesa (art. 21 c. 2),
 - h) Approva il conto consuntivo (art. 23 c. 2),
 - i) Nel caso di attività per conto terzi -oggetto di contabilità separata da quella dell'istituzione scolastica- qualora i proventi non coprano tutte le spese previste, dispone l'immediata cessazione (art. 26 c. 6),
 - j) Approva il regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari (art. 29 c. 3),
 - k) Il Presidente del Consiglio di Istituto presenzia al passaggio delle consegne (art. 30 c. 5),
 - l) Delibera lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno (art. 36 c. 3,4),
 - m) Delibera lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale (art. 37 c. 2,3),
 - n) Ha a disposizione i contratti e le convenzioni (art. 48 c. 1),
 - o) Riceve dal Dirigente Scolastico l'aggiornamento semestrale in merito ai contratti affidati (art. 48 c. 2),
 - p) Può avere in copia la documentazione, con richiesta nominativa e motivata, in base all'art. 48 c. 5.

Art. 14 - Competenze attribuite al DIRETTORE SGA dal D.I. 129/18

1. Il nuovo regolamento di contabilità delle scuole D.I. 129/18 attribuisce al Direttore S.G.A. le seguenti competenze:
 - a) Le responsabilità indicate all'art. 3 comma 2,
 - b) Predisporre la scheda illustrativa finanziaria per ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale (art. 5 c. 5),
 - c) Collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del programma annuale (art. 5 c. 8),
 - d) Predisporre, insieme al Dirigente Scolastico, apposita relazione per le verifiche al programma annuale (art. 10 c. 2),
 - e) Imputa le spese su indicazione del Dirigente Scolastico e aggiorna le schede finanziarie (art. 11 c. 2),
 - f) Accerta le entrate (art. 12 c. 1),
 - g) Firma le reversali di incasso insieme al Dirigente Scolastico (art. 14 c. 1),
 - h) Registra gli impegni di spesa (art. 15 c. 6),
 - i) Effettua la liquidazione delle spese (art. 16 c. 1),
 - j) Firma i mandati di pagamento insieme al Dirigente Scolastico (Art. 17 c. 1),
 - k) Può essere autorizzato da Dirigente Scolastico all'uso della carta di credito (art. 19 c. 2),

- l) Provvede al riscontro contabile per i pagamenti con carta di credito (art. 19 c. 3),
- m) Gestisce il fondo economale (art. 21 c. 4),
- n) Presenta le note documentate delle spese sostenute (art. 21 c. 5),
- o) Provvede alla chiusura del fondo economale restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile (art. 21 c. 7),
- p) Predisporre il conto consuntivo (art. 23 c. 1),
- q) Svolge funzioni del consegnatario in materia di beni (art. 30 c. 1),
- r) Procedo al passaggio delle consegne (art. 30 c. 5),
- s) Tiene e cura l'inventario dei beni con le responsabilità del consegnatario (art. 31 c. 8),
- t) Redige la relazione allegata al provvedimento in ordine alle circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita dei beni per furto o causa di forza maggiore (art. 33 c. 3),
- u) Affida la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori ed delle officine, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico, ai docenti utilizzatori o ad insegnanti di laboratori, ecc. Allo scopo viene redatto apposito verbale (art. 35 c. 1 e 2),
- v) E' responsabile della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali (art. 40 c. 4),
- w) Adotta, insieme al Dirigente Scolastico, le misure necessarie per l'archiviazione digitale dei documenti amministrativo contabili, ecc. (art. 42 c. 2),
- x) Svolge attività istruttoria nell'ambito dell'attività negoziale; possono essergli delegate dal Dirigente Scolastico singole attività negoziali. Gli compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale (art. 44 c. 2 e 3),
- y) Provvede alla tenuta della documentazione inerente l'attività contrattuale, nonché alla sua conservazione (art. 48 c. 4),
- z) Custodisce il registro dei verbali dei revisori dei conti (art. 53 c. 1); questa funzione può essere dal Direttore sga delegata.

Art. 15 - Competenze attribuite alla GIUNTA ESECUTIVA dal D.I. 129/18

1. Il nuovo regolamento di contabilità delle scuole D.I. 129/18 attribuisce alla Giunta Esecutiva le seguenti competenze:
 - a) Propone il programma annuale al Consiglio di Istituto (art. 5 c. 8),
 - b) Propone le variazioni al programma annuale (art. 10 c. 3).

Art. 16 - Competenze attribuite ai REVISORI DEI CONTI dal D.I. 129/18

1. I revisori dei conti svolgono attività di controllo, di legittimità e regolarità amministrativo-contabile su tutti gli atti della scuola. Il nuovo regolamento di contabilità delle scuole D.I. 129/18 attribuisce ai Revisori dei Conti le seguenti competenze:
 - a) Rendono il parere di regolarità contabile sul programma annuale (art. 5 c. 8),
 - b) Esaminano il conto consuntivo (art. 23 c. 2),
 - c) Svolgono interrogazioni mirate dall'esterno su segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni (art. 41 c. 3),
 - d) Seguono la disciplina prevista dall'art. 49 che indica anche i compensi e i rimborsi,
 - e) Svolgono i compiti complessivamente indicati dall'art. 51,
 - f) Effettuano il riscontro sulla consistenza di cassa, dei depositi e dei titoli di proprietà che deve avvenire con cadenza almeno semestrale (art. 51 c. 2 lett. e),
 - g) Svolgono, altresì, su incarico del MIUR e/o del MEF altri controlli e verifiche richieste (art. 51 c. 4),
 - h) Verbalizzano come previsto dall'art. 53; nel caso di rilievi di carattere amministrativo e contabile i verbali sono trasmessi all'USR (comma 2).
2. I revisori dei conti procedono anche alla rilevazione dei costi inerenti attività e progetti realizzati dall'Istituto finalizzata all'analisi costi/benefici.
3. I revisori dei conti svolgono, altresì, controlli e verifiche per esigenze di monitoraggio della spesa pubblica, per il corretto utilizzo delle risorse finalizzate alla realizzazione di attività gestite su progetti o affidamenti da parte di soggetti pubblici, privati, nazionali ed europei e della connessa rendicontazione di spesa.

CAPO IV – OBBLIGHI E FACOLTA' DI ADESIONE A CONVENZIONI E STRUMENTI DI ACQUISTO CENTRALIZZATI

Art. 17 - Convenzioni Consip s.p.a. e Mercato Elettronico

1. Per acquisizioni in genere di beni e servizi presenti in strumenti Consip o Centrali di Acquisto Regionale di valore pari o superiore alla soglia comunitaria (euro 144.000 Iva esclusa) l'Istituto ha l'obbligo di ricorso a convenzioni quadro Consip. Trattasi di convenzioni stipulate da Consip s.p.a. con le quali l'impresa prescelta si è impegnata ad accettare sino a concorrenza della quantità massima complessiva della convenzione e ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle pubbliche amministrazioni. In assenza ha la facoltà di ricorso ad Accordi Quadro Consip o al Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione.
2. Per acquisizioni in genere di beni e servizi di valore sottosoglia comunitaria (cioè pari o inferiore a euro 143.999,99 Iva esclusa) l'Istituto ha l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento se applicabile) o ad ulteriore sistema telematico della centrale regionale di riferimento se applicabile e con le modalità previste con DM MIUR. Il Me.Pa è un mercato digitale dove le amministrazioni registrate e le imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette per acquisti sottosoglia, mediante ordini diretti a catalogo o tramite richieste di offerta o trattativa diretta. In assenza l'Istituto ha la facoltà di ricorso ad Accordi Quadro Consip o al Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione.
3. Qualora la Convenzione messa a disposizione da Consip non sia attiva, ovvero, pure essendo attiva non sia idonea, l'Istituto può utilizzare altri strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip, alternativi tra loro, quali il Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.), gli Accordi quadro, il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA.PA.).
4. Per acquisizioni in genere di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (Iva esclusa) l'Istituto non è soggetto agli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della l. 145/2018). Resta ferma la facoltà, ove ritenuta più opportuna, di fare ricorso al mercato elettronico (MEPA) anche per importi minori.
5. Ai sensi dell'art.1, c.510, L.208/15, dopo aver rilevato che alla data dell'acquisto non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire né presso Consip né presso la centrale di committenza locale, è possibile effettuare l'acquisizione in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510.
6. Per contratti di ordinaria gestione è sufficiente fare menzione nella Determina a Contrarre del controllo dell'esistenza o meno di convenzioni Consip in relazione al bene o servizio da acquisire. Per contratti consistenti può essere stilato apposito provvedimento.
7. Ai sensi del D.L.95/2012, art.1 c.3, l'istituto Marie Curie in qualità di stazione appaltante si riserva di non stipulare il contratto o di recedere dal contratto già stipulato e/o parzialmente eseguito, qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni CONSIP per obblighi art. 1 c. 512 L.208/15, ritenute maggiormente convenienti e l'offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità.

Art. 18 - Casi particolari (informatica e connettività)

1. Per acquisizioni in genere di beni e servizi **Informatici e di Connettività di valore pari o superiore alla soglia comunitaria (euro 144.000 Iva esclusa)** l'Istituto ha l'obbligo di ricorso a convenzioni Consip, in assenza delle quali ha l'obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore.
2. Per acquisizioni in genere di beni e servizi **Informatici e di Connettività di valore sottosoglia comunitaria (cioè pari o inferiore a euro 143.999,99 Iva esclusa)** l'Istituto ha l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o al MePA o altri mercati elettronici, in assenza delle quali ha l'obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore.
3. Per acquisizioni in genere di beni e servizi **Informatici e di Connettività di qualsiasi valore** l'Istituto ha l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o al MePA o altri mercati elettronici, non valendo l'esonero dal Me.PA. previsto in generale dall'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 per gli acquisti di **importo inferiore a 5.000 euro** (iva esclusa), ciò derivando dal fatto che l'art.1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 è da considerarsi norma speciale rispetto al più generico art.1, comma 450, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
4. L'Istituto, ai sensi dell'art. 1, comma 516° della Legge n. 208/2015, può procedere ad approvvigionamenti inerenti beni e servizi informatici e di connettività senza il ricorso di strumenti Consip esclusivamente a seguito di apposita determina motivata resa dall'organo di vertice amministrativo, ossia il Dirigente Scolastico, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Istituto, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità del servizio amministrativo e didattico.

Art. 19 - Deroghe

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 510°, della Legge n. 208/2015 è consentito acquistare in deroga rispetto all'obbligo di

utilizzare Convenzioni Consip s.p.a., nei casi di indisponibilità delle convenzioni stesse ed anche qualora il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali elencate dal **Decreto MEF del 28/11/2017** nei suoi Allegati 1 e 2, confermate e integrate dal **Decreto MEF del 06/02/2019**.

2. A questo scopo l'Istituto ha predisposto apposita scheda dove gli operatori possono agevolmente dare evidenza dell'operazione di verifica della presenza o meno delle convenzioni in Consip e della loro idoneità o meno, valutata in concreto su elementi oggettivi.
3. Al termine di tale operazione il Dirigente scolastico provvede ad adottare apposito provvedimento di autorizzazione a procedere con il quale, in caso di acquisto fuori Consip, motivare il mancato utilizzo delle convenzioni quadro.
4. Per i principi di economicità e concorrenza, è facoltà del RUP provvedere all'acquisto al di fuori dei mercati elettronici, ove il medesimo bene o servizio sia disponibile a condizioni più favorevoli, alle stesse condizioni tecniche e qualitative, ovvero quando si tratta di beni non oggetto di Convenzioni quadro attive.

CAPO V – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 20 – Le tipologie di procedure

1. E' Richiamato l'art. 4 del presente Regolamento. In base agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e alle successive modifiche apportate dal D.Lgs.56/2017 e dalla L.n. 55/19, è stabilito che le stazioni appaltanti, in assenza di apposita Convenzione quadro presente sul portale Consip s.p.a., procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità:

A - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 (ex art.36/II/a)

Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, il Dirigente Scolastico procede mediante **affidamento diretto** anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ssmmii e Delibera del Consiglio di Istituto n. 39/18 più volte citata.

Per l'individuazione dell'operatore economico contraente si può procedere secondo le modalità descritte nel CAPO VI del presente Regolamento.

L'Istituto può ricorrere, se lo ritiene opportuno, alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, o al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

Per tali affidamenti la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il presente Regolamento nella Determina a Contrarre redatta in modo semplificato.

Per questo tipo di affidamenti l'Istituto può porre in essere i seguenti adempimenti:

1. Indagine di mercato
2. Adozione di determina a contrarre
3. Stipula del contratto, ovvero ordine di acquisto.

L'operatore economico deve comunque essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice,

E' fatta salva la possibilità per il Dirigente Scolastico di ricorrere alle procedure ordinarie o negoziali di cui alla lettera b) del c. 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, quando le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, previa valutazione dell'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento.

Per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici il Dirigente Scolastico procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015.

Si rimanda anche all'art. 39 del presente Regolamento.

B - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 144.000,00 (in caso di servizi/forniture) e a 150.000,00 euro (in caso di lavori) (ex art.36/II/b)

Per questa fascia economica il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, cd. Decreto "Sblocca Cantieri", convertito con modificazioni, dalla **Legge 14 giugno 2019, n. 55**, ha introdotto una considerevole novità: mentre in precedenza il metodo impiegato era la Procedura Negoziata ora l'operazione avviene tramite **affidamento diretto**, previa valutazione, ove esistenti, (di almeno tre preventivi economici solo per i lavori), per i servizi e le forniture (le tipologie più comuni nella scuola) di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione.

Per ottemperare a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 il Dirigente Scolastico può procedere all'individuazione degli operatori economici da consultare secondo le seguenti modalità:

- indagine di mercato effettuata mediante manifestazione di interesse, per la quale sia assicurata l'opportuna

pubblicità in ragione della rilevanza del contratto e comunque per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza per non meno di cinque giorni, o altra modalità ritenuta più conveniente dall'Istituzione scolastica, anche in relazione all'importo e alla complessità dell'affidamento. L'indagine può avvenire:

- tramite consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati,
- selezione da elenchi di fornitori appositamente costituiti secondo i criteri e le modalità delle Linee Guida ANAC n. 4 del 01.03.2018, che operi una limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione:
- qualora si raggiunga il numero di operatori da consultare previsto nell'atto dirigenziale iniziale, sono esclusi il contraente uscente e gli operatori economici invitati e non aggiudicatari del precedente affidamento;
- qualora invece non si raggiunga il numero di operatori previsto nell'atto dirigenziale iniziale, sono considerati anche il contraente uscente e gli operatori economici invitati e non aggiudicatari del precedente affidamento.

L'iter prevede:

1. Avvio della procedura mediante determina a contrarre, anche in forma semplificata, o atto equivalente;
2. Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
3. Svolgimento del confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati;
4. Svolgimento delle sedute di gara, se previste;
5. Verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario;
6. Stipula del contratto.

Si rimanda anche all'art. 40 del presente Regolamento.

C. L'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 144.000,00€

L'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore a 144.000,00 € può avvenire, inter alia, tramite:

- a) Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- b) Procedura ristretta ex art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- c) Procedura negoziata senza bando ex art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- d) Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- e) Dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- f) Partenariato per l'innovazione ex art. 65 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 21 - Criteri di selezione e scelta del contraente - Presupposti

1. L'Istituto in qualità di stazione appaltante tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissa requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
2. L'Istituto, prima di avviare il procedimento, definisce i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'eventuale suddivisione in lotti;
 - c) il valore presunto del contratto;
 - d) la tipologia di procedura;
 - e) i requisiti di partecipazione;
 - f) i criteri di aggiudicazione;
 - g) la durata del contratto;
 - h) la documentazione richiesta ai concorrenti nell'ambito dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.
3. A seconda del tipo di procedura scelta, l'Istituto redige gli atti per il confronto competitivo:
 - a) per la procedura aperta: bando, disciplinare di gara, schema di contratto/capitolato, schema di dichiarazione sostitutiva, schema di offerta tecnica e schema di offerta economica;
 - b) per procedura ristretta: bando, disciplinare di gara, schema di contratto/capitolato, lettera di invito, schema di dichiarazione sostitutiva, schema di offerta tecnica e schema di offerta economica;
 - c) per la procedura negoziata con bando: bando, disciplinare di gara, schema di contratto/capitolato, lettera di invito, schema di dichiarazione sostitutiva, schema di offerta tecnica e schema di offerta economica;
 - d) Per procedura negoziata senza bando: Lettera di invito, schema di contratto/capitolato, schema di dichiarazione sostitutiva, schema di offerta tecnica e schema di offerta economica.

Art. 22 – Requisiti e avvalimento

1. I requisiti di partecipazione sono disciplinati agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernenti, rispettivamente, le cause di esclusione e i criteri di selezione.

Per una elencazione completa dei requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici nei contratti con la Pubblica Amministrazione, si rimanda all'allegata **Tabella 2 – Cause ostative e relativa documentazione di accertamento-** allegato n. 1 al Quaderno MIUR del Giugno 2019. Inoltre, si rimanda all'art.34 (*Controlli sul possesso dei requisiti*) del presente Regolamento.

2. L'art. 83 si riferisce ai seguenti requisiti:
 - a) Requisiti di idoneità professionale
 - b) Requisiti di capacità economica e finanziaria
 - c) Requisiti di capacità tecnica e professionale.
3. E' facoltà dell'Istituto, laddove lo ritenga opportuno, inserire nell'invito questo tipo di requisiti, purché sia rispettato il **principio di Proporzionalità** secondo il quale non è consentito alla Stazione Appaltante subordinare la partecipazione alla gara all'adempimento di oneri che risultano eccessivi rispetto all'oggetto dell'appalto.
4. Per quanto riguarda il primo dei requisiti i concorrenti devono essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio.
5. Per quanto riguarda il possesso dei rimanenti requisiti, l'Istituto può richiedere la documentazione utile a dimostrare:
 - fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto,
 - che i conti annuali evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività,
 - un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
6. L'Operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Istituto.
7. Il concorrente deve, comunque, essere in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica, in questo caso può essere sufficiente dimostrare un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, e di capacità tecnica quale l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore.
8. L'avvalimento può essere utilizzato dagli operatori economici che possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di idoneità professionale e di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice. Nel caso di avvalimento, dovrà essere prodotta, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", la seguente documentazione:
 - dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali e tecnici nonché delle risorse oggetto di avvalimento;
 - dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - l'originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.
9. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
10. L'Istituto, in qualità di stazione appaltante, verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Codice ed impone all'operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Art. 23 - Criteri di aggiudicazione

1. L'Istituto, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione degli appalti sulla base dei seguenti criteri alternativi:
 - al **minor prezzo** (ex "al prezzo più basso") rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - all'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..Per "offerta economicamente più vantaggiosa" si intende valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, la garanzia, etc.
2. Il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, cd. Decreto "**Sblocca Cantieri**", convertito con modificazioni, dalla **Legge 14 giugno 2019, n. 55**, ha introdotto una rilevante novità in merito: mentre in precedenza il criterio

- prevalente era l' "offerta economicamente più vantaggiosa", ora, ai sensi dell'art. 36 comma 9bis, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui all'articolo 36 "sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" privilegiando così il criterio del "minor prezzo".
3. Ai sensi dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/16 restano aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - a) i contratti relativi a servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, i contratti riferiti a servizi ad alta intensità di manodopera;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
 - c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che abbiano carattere innovativo.
 4. Nelle procedure sopra soglia, il criterio del minor prezzo può essere utilizzato:
 - per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.
 5. A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto cd "Sblocca Cantieri" L.n. 55/19, fatto salvo quanto previsto dal predetto art. 95, comma 3, del Codice, **le Istituzioni scolastiche nelle procedure sotto soglia, godono di piena discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione.**
 6. Nel caso di utilizzo del criterio dell' "Offerta economicamente più vantaggiosa" il Dirigente scolastico provvede alla nomina di una commissione giudicatrice per l'esame delle offerte i cui componenti saranno designati successivamente al termine di ricevimento delle offerte.
 7. Nel caso di utilizzo del criterio dell' "Offerta economicamente più vantaggiosa" il rapporto tra il prezzo e gli elementi della qualità della prestazione deve essere equilibrato in funzione della prestazione richiesta. I criteri di valutazione e gli eventuali sub-criteri sono tutti determinati e resi noti agli operatori economici al più tardi in fase di invio della lettera di invito. I pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, devono essere globalmente pari a 100 (cento). I criteri di attribuzione del punteggio sono determinati negli atti della procedura e non possono essere modificati successivamente; non possono altresì essere introdotti ulteriori criteri o sub-criteri, né possono essere riformulati i pesi o i punteggi.
 8. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
 9. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
 10. Ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del D.Lgs. 50/2016, qualora la stazione appaltante abbia scelto il criterio di aggiudicazione dell' "Offerta economicamente più vantaggiosa" sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, deve stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Art. 24 – Avvio della procedura

1. L'Istituto procede all'avvio della procedura previa Determina a Contrarre di indizione della procedura negoziale (comma 2 art. 32 del Codice), individuando gli elementi essenziali del contratto (vedi art. 21 del presente Regolamento) e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. Le condizioni della procedura da esperire devono essere rese note ai candidati offerenti, a seconda della procedura scelta, all'interno della richiesta di preventivo, della richiesta di offerta, della lettera d'invito o nelle norme di gara, queste ultime ove necessario articolate in un disciplinare di gara ed in un capitolato tecnico.
3. In fase di avvio della procedura, più in particolare si acquisirà e si esplicherà:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) il Codice Identificativo di Gara (CIG);
 - c) il Codice Unico di Progetto (CUP) nei casi in cui è esistente;
 - d) il DUVRI ove previsto;
 - e) le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - f) il termine di presentazione delle offerte;
 - g) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - h) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione (o delle singole prestazioni parziali in caso di contratti aperti o di somministrazione);
 - i) l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- m) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. Termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte – L'Istituto fissa i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, tenendo conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 del Codice. E' fatta salva la possibilità per l'Istituto di prorogare tali termini in determinati casi previsti all'art. 79 del Codice.
5. Autodichiarazione – Per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, l'Istituto utilizza un unico modulo contenente le seguenti Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'Atto di Notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445):
- 1) Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016,
 - 2) Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità di cui all'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012,
 - 3) Adempimenti in materia di Sicurezza sul lavoro D.Lgs.n. 81/08 e Riservatezza dati D.Lgs. n. 196/03,
 - 4) Assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010,
 - 5) Informativa Privacy art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ed ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali dei fornitori,
 - 6) Indicazioni inerenti le procedure dei contratti pubblici
- che il fornitore deve compilare e sottoscrivere, sia nei casi di affidamento diretto, che per la presentazione di domanda di partecipazione a offerta.
6. Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, l'Istituto può accettare il Documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea.
- a) Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata che costituisce prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
- non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
 - soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice;
 - soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 del Codice.
- c) Il DGUE fornisce, inoltre, informazioni rilevanti per la procedura e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 del Codice, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti (art. 85, comma 2° del Codice).
- d) A partire **dal 18 aprile 2018** il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica (Art. 85 del Codice). I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l'indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall'operatore economico alla stazione appaltante.
7. Informazioni complementari – L'operatore economico deve essere altresì informato dei seguenti obblighi:
- A) Fattura Elettronica - Ai sensi della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 commi da 209 a 214, come modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell'art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nel testo integrato dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione entrato in vigore dal 6 giugno 2014.
I fornitori sono tenuti ad emettere fatture esclusivamente in modalità elettronica, avendo cura di indicare il *codice univoco* dell'Istituto. Fatture emesse con altre modalità saranno rifiutate.
- B) Split Payment - La legge 23 dicembre 2014 n. 190 con l'inserimento nel D.P.R. n. 633/1972 l'art. 17-ter ha stabilito che, a decorrere dal 01/01/2015, è in vigore il meccanismo denominato "Split Payment" il quale comporta la scissione del pagamento di ogni fattura elettronica in un duplice pagamento: il primo relativo all'imponibile IVA a favore del soggetto emittente, il secondo relativo all'IVA in favore dell'Erario. Nelle fatture elettroniche alla voce "*esigibilità IVA*", in luogo di sigle come "I" o "D", è obbligatorio indicare la sigla "S".
- C) n. di CIG e CUP - Nella fattura elettronica è obbligatoria l'indicazione del numero di C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e, qualora esistente, del numero di C.U.P. (Codice Unico di Progetto) previsto dalla legge

e rilasciato dall'A.N.A.C. I codici CIG e CUP sono sempre presenti nell'ordine di acquisto o nel contratto.

D) Obblighi CONSIP – Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della L. n. 228/12, ad acquistare da Convenzioni attive CONSIP, se il bene o il servizio è presente sul sito www.acquistinretepa.it, e hanno comunque l'obbligo di verifica e attestazione ai fini del rispetto dei parametri di qualità e prezzo per il contenimento della spesa pubblica (D.L.95/12, L.135/12 -spending review-, circ.MEF n. 2/13, nota MIUR p. 2674/13). Ai sensi del D.L.95/2012, art.1 c.3, le stazioni appaltanti sono tenute a non stipulare il contratto o a recedere dal contratto già stipulato e/o parzialmente eseguito, qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni CONSIP maggiormente convenienti e l'aggiudicatario non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità.

E) Quinto d'obbligo - Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento dei beni o servizi affidati entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, ai sensi dell'art.106 c.12 del D.Lgs.n. 50/16, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura.

8. Chiarimenti – L'Istituto, decorso il termine previsto nel Disciplinare di gara per la presentazione delle richieste di chiarimenti da parte degli operatori, raccoglie tutte le richieste formulate dagli operatori, definisce le risposte ai quesiti pervenuti, pubblica le risposte sul sito web dell'Istituto, rispettando le tempistiche previste dalla normativa.
9. Pubblicazione atti - Gli atti del procedimento sono sottoposti ad un regime di pubblicità e trasparenza, così come risultante dalle disposizioni di riferimento, contenute, tra l'altro, nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (artt. 29,52, 74, 98). Gli obblighi di pubblicità e trasparenza sono finalizzati a garantire la piena accessibilità delle informazioni, allo scopo di assicurare la massima partecipazione e forme diffuse di controllo sulla regolarità delle procedure.

Art. 25 – Commissione di gara

1. Finalità - Per la nomina delle commissioni di gara si fa riferimento agli artt. 77, 78 e 216, comma 12°, del D.Lgs.50/16 e delle Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs.50/16, recanti «*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018.
2. Ambito di applicazione - Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 77, comma 1° del D.Lgs. 50/2016.

La nomina della commissione si applica nei seguenti casi:

- a) necessariamente, qualora la Commissione debba essere nominata nelle more dell'istituzione e dell'effettiva operatività dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice;
 - b) in via facoltativa, nei casi in cui, anche successivamente all'adozione della disciplina di cui all'art. 78 del Codice, la Stazione Appaltante può continuare a nominare alcuni componenti interni della Commissione, fatta eccezione per il presidente.
3. Più in particolare, tale facoltà, ai sensi dell'art. 77, comma 3°, del Codice e delle Linee Guida n. 5, sarà consentita:
 - in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
 - per i lavori di importo inferiore a un milione di euro;
 - per gli affidamenti che non presentano particolare complessità. Sono considerate di non particolare complessità i sistemi dinamici di acquisizione di cui all'art. 55 del Codice dei contratti pubblici, le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.
 4. Le presenti indicazioni si applicano alle procedure di affidamento espletate:
 - a) in via autonoma, dalla singola Istituzione Scolastica;
 - b) in via aggregata da parte di due o più Istituzioni Scolastiche riunite in rete, anche in conseguenza delle previsioni normative che saranno adottate al fine di dare attuazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 38 del Codice.
 5. Nell'ipotesi sub b) del precedente comma, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 5, si considererà interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi enti aggregati ai sensi

- dell'art. 37, commi 3° e 4°, del Codice, anche se gli stessi non hanno perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime.
6. Ai sensi di quanto previsto nelle Linee Guida n. 5, la nomina di commissari interni, una volta entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, può essere effettuata solo quando nell'Albo vi siano un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminazione del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte (di cui all'art. 77, comma 7° del Codice) e della rotazione delle nomine (di cui all'art. 77, comma 3° del Codice).
7. Modalità di nomina della Commissione - La Commissione è nominata con Determinazione del Dirigente Scolastico dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ex art. 77, comma 7° del D.Lgs.50/2016. Con l'atto di nomina della commissione vengono attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni di Presidente.
Unitamente all'accettazione dell'incarico ciascun commissario rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, inerente l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
8. Composizione della Commissione - La Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque (ex art. 77 comma 2° del D.Lgs. 50/2016):
a) di norma da n. 3 (tre) commissari;
b) in caso di procedure di affidamento che richiedano una pluralità di competenze per la valutazione delle offerte tecniche, il numero dei commissari può essere aumentato a n. 5 (cinque).
I membri vengono di volta in volta scelti a seconda delle professionalità e competenze inerenti i beni e/o i servizi da acquistare. La commissione non può essere permanente.
I compiti di segreteria, consistenti in funzioni di verbalizzazione e di supporto di varia natura alle operazioni di seggio senza diritto di voto o potestà decisorie di sorta possono essere svolti dal Direttore sga, o da un docente, o da personale a.t.a..
9. Criteri di selezione dei Commissari - La selezione dei commissari deve essere improntata ai principi di competenza, trasparenza e, compatibilmente con la struttura organizzativa dell'Istituzione Scolastica, rotazione.
i) i commissari sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione;
ii) la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente.
10. I commissari sono di regola personale docente ed ata in servizio presso l'Istituto sufficientemente ed adeguatamente qualificati in possesso di requisiti che attestino una professionalità coerente con l'oggetto dell'appalto, nonché di comprovati requisiti di moralità e professionalità.
Ai fini della valutazione della competenza, si tiene conto:
a) del titolo di studio, che non necessariamente dovrà coincidere con la laurea;
b) e/o dell'esperienza concreta sviluppata nello specifico settore oggetto dell'affidamento.
11. In caso di comprovata difficoltà nell'individuazione di soggetti interni dotati di professionalità coerente con l'oggetto dell'appalto, o in caso di appalti di particolare complessità, o in caso di appalti di servizi e forniture di importo superiore a 1.000.000 di euro, potranno essere nominati quali commissari esterni:
a) funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, dotati di professionalità coerente con l'oggetto dell'appalto;
b) professionisti, dotati di professionalità coerente con l'oggetto dell'appalto, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
c) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
12. Relativamente al regime delle incompatibilità sussistenti con funzione di commissario, secondo quanto affermato, allo stato, dalla giurisprudenza e considerate le peculiarità che connotano le Istituzioni Scolastiche, al ricorrere di determinate condizioni, non è escluso che il RUP, il Dirigente Scolastico e il Direttore s.g.a. possano far parte delle commissioni.
Il Presidente della commissione può essere il Dirigente Scolastico.
13. Incompatibilità - I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, salve le eccezioni previste dalle norme e dai correlati orientamenti di prassi e giurisprudenza.

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere nominati commissari, né segretari.

I commissari o i segretari che versino in una situazione di conflitto di interesse sono tenuti a darne comunicazione al Dirigente Scolastico e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui sopra costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Ai fini di cui al precedente comma si ha conflitto d'interesse quando i commissari o i segretari abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione ai sensi della normativa vigente.

Si applicano altresì ai commissari e ai segretari delle Commissioni gli obblighi di astensione dei Giudici di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle Commissioni, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

14. Modalità di costituzione della Commissione - La Commissione deve essere costituita dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

All'atto dell'assegnazione dell'incarico, i commissari e i segretari sono tenuti a rendere al Dirigente scolastico apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in ordine all'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente capoverso.

Il Dirigente Scolastico può procedere, se lo ritiene opportuno, all'accertamento in ordine all'eventuale sussistenza delle condizioni di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a carico dei commissari e dei segretari.

15. Funzionamento della Commissione - Quando la Commissione è chiamata a compiere scelte decisorie, valutative e discrezionali, deve essere sempre presente il plenum dei commissari.

Ai fini di cui al precedente comma, in caso di documentato impedimento di uno o più commissari a partecipare alle sedute della Commissione, devono essere nominati altrettanti membri supplenti.

Ai membri supplenti della Commissione si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

16. Albo dei componenti delle commissioni - Successivamente all'istituzione e all'effettiva operatività dell'Albo, i commissari saranno scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione, con le forme e le modalità di cui agli artt. 77 e 78 del Codice, alle Linee Guida ANAC n. 5 e alle ulteriori previsioni attuative adottate in materia.

I commissari saranno individuati mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista sarà comunicata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione alla Stazione Appaltante, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante medesima.

Fino all'istituzione e all'effettiva operatività dell'Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, ossia il Dirigente Scolastico, secondo regole contenute nel presente articolo.

17. Disposizioni transitorie - Il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, cd. Decreto "**Sblocca Cantieri**", convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 **ha sospeso fino al 31 dicembre 2020, l'obbligo di selezionare i commissari di gara tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'A.N.A.C. (c.d. Albo dei commissari)**, di cui all'art. 78 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e alle Linee Guida n. 5 (approvate con determinazione A.N.A.C. del 16 novembre 2016, n. 1190 e aggiornate al Decreto Correttivo, con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018), ed attualmente in fase di ulteriore aggiornamento.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 216, comma 12° del D.Lgs. 50/16, la commissione giudicatrice continuerà ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, ossia il Dirigente Scolastico.

Art. 26 - Valutazione offerte

1. Una volta nominata la commissione giudicatrice, quest'ultima inizia i propri lavori di apertura ed esame delle offerte, articolati nelle fasi seguenti:
 - a) apertura e valutazione della documentazione amministrativa (Busta A);
 - b) valutazione dell'offerta tecnica (Busta B);
 - c) valutazione dell'offerta economica (Busta C);

- d) sub-procedimento di verifica delle offerte anomale (vedi articolo successivo).
2. Ai sensi dell'art. 83, comma 9°, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio**.
 3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte, ove previsto nel bando di gara dalla stazione appaltante, può essere rimessa direttamente al RUP e questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto eventualmente istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9°, del Codice, o di commissione nominata *ad hoc*.
 4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice (A.N.AC., Linee guida n. 3, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

Art. 27 - Valutazione dell'anomalia o della congruità dell'offerta

1. Per offerta anomala si intende un'offerta anormalmente bassa rispetto all'entità delle prestazioni richieste dagli atti di gara e che, al contempo, suscita il sospetto della scarsa serietà dell'offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all'operatore economico un adeguato profitto. L'offerta è anomala quando vi è uno squilibrio tra il corrispettivo e la prestazione tale da dover far ritenere che essa non sia capiente o non sia seria e sostenibile.
2. Il RUP ha facoltà di avviare la procedura di verifica della congruità, in contraddittorio con l'operatore economico, in ogni caso in cui lo ritenga opportuno, anche avvalendosi di una commissione tecnica all'uopo nominata.
3. L'accertamento della congruità dei prezzi è effettuato attraverso un'indagine di mercato che può avere anche come unico riferimento i cataloghi di beni e servizi pubblicati sui mercati elettronici o delle rilevazioni ISTAT.

Art. 28 - Aggiudicazione

1. Il RUP può motivatamente deliberare di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di esito positivo alle verifiche di cui agli articoli precedenti il RUP delibera in merito all'aggiudicazione definitiva. Ovvero può aggiudicare anche in presenza di una sola offerta congrua, conveniente e idonea.
2. La determina di aggiudicazione è convenientemente motivata e dà conto:
 - a) del possesso dal parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre;
 - b) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico dell'Istituto
 - c) delle eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
 - d) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - e) del rispetto del principio di rotazione ovvero delle motivazioni per cui non è stato applicato.

Art. 29 – Garanzie (cauzioni)

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al **2 per cento** del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie dell'art. 93 D.Lgs.50/16.
2. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al **10 per cento** dell'importo contrattuale (art. 103 c.1, D.Lgs.50/16).
3. La cauzione definitiva copre gli oneri per la mancata od inesatta esecuzione del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione inerente la regolare prestazione. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento.
4. E' facoltà dell'Amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. E' opportuno che l'esonerazione dalla prestazione della garanzia sia motivato e può essere subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (art. 103 c.11, D.Lgs.50/16).

Art. 30 – Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale

1. A norma del comma 1 dell'Art. 29, del Codice rubricato "Principi in materia di trasparenza", gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici per le procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e

opere, sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
3. Entro il termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di detto provvedimento, indicando l’ufficio dove sono disponibili i relativi atti.
4. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili.
5. Sono fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.
6. Ai sensi della Legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, c.2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni relative alle gara e alla trasmissione delle informazioni all’A.N.A.C. (ex Avcp) e sono sottoposte al suo controllo ai fini della relazione alla Corte dei Conti.
7. Per l’assolvimento di tali obblighi Anticorruzione (adempimento Legge 190/12 art. 1 comma 32) e obblighi Trasparenza (D.L. 33/2013), l’Istituto, entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblica sul proprio sito istituzionale www.mcurie.edu.it nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sottosezione di primo livello “BANDI DI GARA E CONTRATTI”, un file sia in formato XLS che XML contenente l’elenco di tutte le fatture dell’anno precedente con i seguenti dati previsti dalle norme:
 - CIG,
 - STRUTTURA PROPONENTE,
 - OGGETTO DEL BANDO,
 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE,
 - ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE,
 - AGGIUDICATARIO,
 - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE,
 - TEMPI DI COMPLETAMENTO,
 - IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE

L’URL di pubblicazione sul sito è inviato sia all’A.N.A.C. che all’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna.

8. Gli estremi e i dati principali dei contratti e delle convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio di Istituto. Il dirigente scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d’istituto in merito ai contratti affidati dall’istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all’attività negoziale.
9. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d’istituto e degli altri organi dell’istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

Art. 31 – Accesso agli atti e riservatezza

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dall’art. 53 del D.Lgs. 50/19 ss.mm.ii.
2. Il diritto di accesso è differito:
 - a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
 - c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
 - d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.
3. Tali atti non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. Sono **esclusi** il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
 - a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
 - b) ai pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - c) alle relazioni riservate sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

5. Se richiesto dall'interessato, potrà essere rilasciata copia dei documenti oggetto del procedimento d'accesso qualora non si ricada nelle ipotesi previste dagli artt. 22 e seguenti del D.Lgs. n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). In tali ipotesi l'estrazione di copia sarà subordinata all'omissione dei dati personali contenuti nell'atto ed al pagamento delle indennità di riproduzione.

Art. 32 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).
2. A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
3. L'Istituto ha l'obbligo di apporre su ogni atto (bando, richiesta preventivi, ordine di acquisto, mandato di pagamento, ecc.) il "Codice Identificativo di Gara" (C.I.G.) e, laddove esistente, il "Codice Unico di Progetto" (C.U.P.).
4. Parimenti il fornitore è tenuto ad indicare il predetto codice CIG, e l'eventuale codice CUP in tutti i documenti inerenti la fornitura e, principalmente, nella fattura elettronica.
5. Sono esclusi dall'obbligo di indicazione del CIG:
 - le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001;
 - le spese effettuate con il Fondo Minute Spese;
 - i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri;
 - i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.

Art. 33 – Comunicazioni all'ANAC (ex AVCP)

1. Si rimanda a quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, dalla Deliberazione dell'ex AVCP n. 26 del 22/05/2013 e dalle indicazioni operative di cui al comunicato del Presidente dell'Autorità del 22/05/2013.
2. La disciplina di cui al comma che precede s'intende automaticamente modificata o aggiornata per effetto di ulteriori atti dell'ANAC (ex AVCP) o interventi legislativi.

Art. 34 – Controlli sul possesso dei Requisiti

1. L'affidamento di lavori, forniture e servizi è subordinato, nella sua efficacia, al positivo accertamento dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (a tal fine si richiama l'art. 22 del presente Regolamento).
2. In caso di affidamento diretto, l'Istituto stipula il contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione (per la quale si rimanda all'art. 24 comma 5 del presente Regolamento) resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, (o eventualmente anche del DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di carattere speciale di cui all'art. 83, ove previsti.
3. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento, l'Istituto effettua i prescritti controlli ai sensi dell'art. 71, c.1, DPR n. 445/2000. L'accertamento del possesso dei requisiti sono effettuati in capo all'aggiudicatario, fermo restando la facoltà per l'Istituto di estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.
4. Prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui al Codice dei contratti pubblici, l'Istituto procede alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti ordinari e speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
5. La fase di controllo è caratterizzata dai seguenti passaggi:
 - a) l'accertamento della sussistenza dei requisiti di capacità generale in capo all'aggiudicatario;
 - b) l'invito alla comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - c) la verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - d) l'attestazione dell'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione.
6. Verifiche sui requisiti generali art. 80 DL 50/16 - L'Istituto procede ad effettuare appositi controlli in ordine ai requisiti autocertificati con la ***Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'Atto di Notorietà*** (o con il DGUE), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Tali requisiti sono riepilogati nel seguente elenco corredato dall'indicazione dagli uffici competenti dai quali l'Istituto acquisisce d'ufficio le certificazioni:
 - 1) Assenze di condanne penali passate in giudicato o decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze di applicazione della pena di cui all'art. 80 c. 1 del D.Lgs. 50/16 : si verifica tramite "Certificato integrale del **CASELLARIO GIUDIZIALE** ai sensi degli artt. 28 e 39 D.P.R. n. 313/2002" da richiedere alla **Procura della Repubblica c/o il Tribunale Penale** della Provincia dove ha sede la scuola; i soggetti da controllare ai

sensi dell'art. 80, commi 1 e 3, sono:

- titolare e direttore tecnico (impresa individuale);
- soci e direttore tecnico (s.n.c.);
- soci accomandatari e direttore tecnico (s.a.s.);
- altre società:
 - direttore tecnico;
 - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - socio unico persona fisica o socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci;
 - tutti i soggetti menzionati sopra cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando (da controllare nella Visura camerale);

- 2) **Regolarità fiscale:** Assenza di sanzioni amministrative da reato e visura anagrafe sanzioni amministrative art. 31 e 33 DPR 313/2002, Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 80 c. 4): la certificazione circa l'insussistenza di irregolarità rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse relativa all'impresa è accertata mediante acquisizione del certificato presso l'**Agenzia delle Entrate** della Provincia dove ha sede la ditta;
- 3) **Visura camerale ed eventuali carichi pendenti** (vale a dire l'esistenza/assenza di procedimenti penali a carico del soggetto): in modalità self-service **da Camera di Commercio** tramite **Verifichepa c/o Infocamere.it/vepa**;
- 4) Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (*eventuali procedimenti concorsuali in corso*), fermo restando quanto previsto dall'art. 110 (art. 80 c. 5 lett.b): **da Sezione Fallimentare del Tribunale Civile** della Provincia dove ha sede la società, oppure in modalità self-service **da Camera di Commercio** tramite **Infocamere** ;
- 5) Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all'art. 31, D.P.R. n. 313/2002 e visura dell'anagrafe delle sanzioni amministrative di cui all'art. 33, D.P.R. n. 313/2002) riferite all'impresa, art. 80 co. 5 lett. f), D. Lgv. n° 50/2016: il certificato è richiesto alla **Procura della Repubblica Ufficio del Casellario giudiziale c/o il Tribunale** della Provincia dove ha sede la scuola;
- 6) Verifiche su Regolarità Contributiva: Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (art.80 c.4) – **tramite richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)** rilasciato on-line **da INPS o INAIL** ;
7. Oltre che sui requisiti generali di cui sopra, l'Istituto procede ad effettuare anche i seguenti controlli:
 - 7) **Verifica su Regolarità Fiscale** del fornitore per importi Imponibili superiori a €5.000,00 : ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73, (dal 1/03/2018 commi 986-989 Legge di Bilancio 2018 – L.205/17), acquisendo la liberatoria del beneficiario non inadempiente all'obbligo di versamento di cartelle esattoriali, dal sito **Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia)** in modalità self-service sul sito www.acquistinretepa.it;
 - 8) Ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 68/99 relativamente all'assunzione di lavoratori disabili (sono soggetti a tali obblighi i datori di lavoro che occupano almeno **15** dipendenti): **da Centro per l'impiego della Provincia** dove ha sede la società;
 - 9) Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012): **da Prefettura**, solo per contratti il cui valore complessivo supera i 150.000 Euro.
8. Per una trattazione completa si rimanda all'allegato al presente Regolamento "**Tabella 2 – Requisiti - Cause ostative e relativa documentazione di accertamento**", costituente l'allegato n. 1 al Quaderno MIUR di Giugno 2019, nel quale sono elencate minuziosamente tutte le cause (ed i relativi riferimenti normativi) che ostano all'instaurazione di un rapporto contrattuale tra amministrazioni pubbliche e operatori economici, nonché i mezzi di accertamento, il soggetto sul quale ricade l'accertamento e le modalità di verifica ed acquisizione della relativa idonea documentazione.
9. **Verifiche sui requisiti speciali art. 83 DL 50/16** (quando richiesti) - Si rimanda all'art. 22 del presente Regolamento laddove si riferisce ai requisiti ex art. 83 che riguardano:
 - a) Requisiti di idoneità professionale
 - b) Requisiti di capacità economica e finanziaria
 - c) Requisiti di capacità tecnica e professionale.

Tali requisiti possono essere richiesti dall'Istituto, quando ritenuto necessario, e sono indicati nell'invito di volta in volta in base al tipo di affidamento, purché rispettino il principio di Proporzionalità.

Per quanto riguarda i Requisiti di idoneità professionale, i concorrenti devono essere iscritti nel **Registro della**

Camera di Commercio e, pertanto, è sufficiente la visura camerale e la consultazione del **Casellario delle Imprese c/o ANAC**;

Per quanto riguarda, invece, il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e di capacità tecnico/professionale, l'istituto può richiedere la documentazione utile a dimostrare:

- fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto,
- che i conti annuali evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività,
- un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Istituto.

Il concorrente deve, comunque, essere in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica, in questo caso può essere sufficiente dimostrare un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, e di capacità tecnica quale l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore.

10. Documenti obbligatori per ogni tipo di affidamento - Per ogni affidamento sono sempre acquisiti, relativamente al soggetto affidatario, i seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'Atto di Notorietà redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, contenente tutte le seguenti Autodichiarazioni:
 - a) Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016,
 - b) Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità di cui all'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012,
 - c) Adempimenti in materia di Sicurezza sul lavoro D.Lgs.n. 81/08 e Riservatezza dati D.Lgs. n. 196/03,
 - d) Assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010,
 - e) Informativa Privacy art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ed ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali dei fornitori,
 - f) Indicazioni inerenti le procedure dei contratti pubblici
 - tracciabilità dei flussi finanziari: Dichiarazione conto dedicato, n. CIG da inserire in ogni documento, così come l'eventuale CUP,
 - D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in regola, non antecedente a 4 mesi,
 - accertamento regolarità fiscale per importi Imponibili superiori a €5.000,00 .

11. Fasce per i controlli sulle autodichiarazioni degli operatori economici – Considerato che nel caso di procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sussistono modalità semplificate di accertamento del possesso dei requisiti, precisate nei paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee Guida ANAC n.4 e in base al principio di proporzionalità, vengono stabilite tre fasce funzionali:

A) da €0,00 a €4.999,99

le verifiche si effettuano sul "blocco minimo":

- Casellario ANAC
- DURC
- Sussistenza requisiti speciali eventuali;

B) da €5.000 a €19.999,99 €

le verifiche si effettuano sul "blocco Medio":

- Casellario ANAC
- Assenza di condanne di cui all'articolo 80 comma 1 del Codice ; (Casellario giudiziale)
- Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4) (Agenzia delle Entrate)
- Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4) (Durc)
- Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett.b); (Infocamere),
- Verifica su Regolarità Fiscale presso Agenzia delle Entrate per importi superiori a €5.000;

C) Importi pari o superiori a 20.000 €

Per importi al di sopra dei 20.000 € si applicano controlli "completi" del "Blocco massimo" di cui ai punti 6. e 7. del presente articolo dei requisiti generali dell'articolo 80 del Codice (oltre a quelli speciali quando richiesti).

Si rimanda al prospetto riepilogativo di cui all' art. 38 del presente Regolamento.

12. Validità delle certificazioni acquisite:

Certificazioni

Autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, per contratti di importo inferiore a €40.000,00

Periodo di validità

Resta valida fino al momento in cui i dati in essa contenuti non sono più veritieri - Nel modulo l'operatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto autodichiarato

Mod. DGUE per contratti pari o superiori a € 40.000,00
tracciabilità dei flussi finanziari: acquisizione CIG
eventuale CUP

DURC

Camera di Commercio,

Casellario Giudiziale (da Procura della Repubblica
c/o Tribunale Penale)

Certificato di regolarità fiscale (Assenza di sanzioni amministrative da reato e visura anagrafe sanzioni amministrative art.31 e 33 DPR 313/2002 Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse art. 80 c.4): da Agenzia delle Entrate

Tribunale fallimentare

Assolvimento obblighi art. 17 L.68/99 assunzione lavoratori disabili (sono soggetti a tali obblighi i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti): da Centro per l'impiego della Provincia

Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia)

Va presentata ogni qual volta l'operatore intende partecipare ad una procedura con una propria offerta

Il CIG è relativo a ciascun acquisto

Il CUP è valido per ogni acquisto e pagamento relativo al progetto a cui si riferisce

Non anteriore a **quattro** mesi - la data di scadenza è indicata sul documento

Sei mesi dalla data di rilascio (nel caso in cui non siano intervenute variazioni)

Sei mesi decorrenti dalla data di rilascio

Sei mesi decorrenti dalla data di rilascio

Sostituito dalla visura della Camera di Commercio

Da richiedere ogni volta

Da richiedere ogni volta per importi superiori a €5.000,00,

13. Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione – Posto che sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto l'Istituto effettua idonei controlli ai sensi dell'art. 71, c. 1, del D.P.R. n. 445/2000, l'accertamento del possesso dei requisiti elencati nel presente articolo viene effettuato con il sistema della campionatura.

Ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4/2018 par. 4.2.2, sono di seguito definite le quote minime dei controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti operati, in base alle seguenti fasce di valore economico:

- per gli affidamenti diretti (ex art.36/II/a) fino a €19.999,99 (Iva esclusa): il **5%** delle dichiarazioni;
- per gli affidamenti diretti (ex art.36/II/a) da € 20.000,00 fino a € 39.999,99 (Iva esclusa): il **10%** delle dichiarazioni,
- per gli affidamenti diretti (ex art.36/II/b) da € 40.000,00 fino a € 143.999,99 (Iva esclusa): il **30%** delle dichiarazioni.

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione è effettuata:

- in base agli importi più elevati aggiudicati, oppure,
- con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (mediante il controllo di almeno una pratica ogni n. 5, a partire dal numero 5).

Si rimanda al prospetto riepilogativo di cui all' art. **38** del presente Regolamento.

14. Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli in caso di fondato dubbio - Oltre a quanto sopra previsto, i controlli sono effettuati ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal senso saranno verificate tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

Qualora nel corso dei controlli preventivi vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati saranno invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Ciò, può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e può essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa. La mancata regolarizzazione estingue il procedimento e il contratto non viene stipulato.

15. Mancato possesso dei requisiti - Se dai controlli viene accertato il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti, il contratto non viene stipulato. Se la mancanza del/i requisito/i viene accertata successivamente alla stipula del contratto, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto stesso, all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto

In caso di **DURC irregolare** l'Istituto trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc e non li versa alla Ditta bensì all'Inps, all'Inail e alle Casse Edili in proporzione, a seguito di attivazione della procedura di intervento sostitutivo. In tali casi l'Istituto procede ai sensi della circolare INPS n. 54 del 13/04/2012 esercitando il potere sostitutivo della stazione appaltante attraverso modalità di attuazione dell'intervento sostitutivo, del versamento dei crediti contributivi e della gestione del credito.

Relativamente all'accertamento della **regolarità fiscale** per importi Imponibili superiori a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73, in caso dalla verifica risulti che il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento per imposte o tasse nei confronti dell'Erario, l'Istituto procede al pagamento delle sole somme eccedenti l'ammontare del debito, **sospende il pagamento** dell'importo fino alla concorrenza dell'ammontare del debito e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio (Agenzia delle Entrate), ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo, il quale fissa un termine di 60 giorni per la regolarizzazione (DM 18/01/2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del DPR 29/09/1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e Circolare MEF n. 13 del 21 marzo 2018).

16. Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni - Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'Amministrazione, il Responsabile del procedimento è tenuto ad attivarsi immediatamente, informando il Dirigente Scolastico per la trasmissione degli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'Autorità giudiziaria.

Dichiarare il falso in un atto notorio costituisce reato se l'autocertificazione viene consegnata ad un pubblico ufficiale e il crimine è quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L'articolo 495 del Codice Penale punisce con la reclusione fino a **tre** anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Nell'inoltrare la segnalazione all'Autorità giudiziaria sarà indicato espressamente il soggetto presunto autore dell'illecito penale.

Il Responsabile del procedimento quando si tratti di controllo preventivo, provvederà ad escludere il soggetto che abbia autocertificato il falso, dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi dell'esclusione, fatta salva comunque la procedura di segnalazione all'Autorità giudiziaria. In tal caso, nei provvedimenti adottati si darà atto dell'esclusione dal procedimento dei soggetti che abbiano reso le false dichiarazioni.

Quando il controllo avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il medesimo atto.

Art. 35 – Utilizzo mezzi comunicazione elettronici

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2°, del D.Lgs. 50/2016 (che recepisce l'art. 22 della Direttiva 2014/24/UE), a partire **dal 18 ottobre 2018**, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamenti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
2. Per gli acquisti **inferiori a 1.000 euro** (IVA esclusa) permane la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche ai sensi dell'art. 1, comma 450° della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 30 ottobre 2018.
3. Poiché l'Istituto non dispone di propria piattaforma di *e-procurement* può legittimamente avvalersi della previsione derogatoria prevista dall'articolo 52, comma 1°, terzo periodo lett. c), del D.Lgs. 50/2016, continuando ad espletare procedure con modalità alternative a quelle elettroniche, motivandone le ragioni nella Determina a contrarre.
4. L'Istituto può avvalersi della deroga prevedendo che le offerte (tecniche e/o economiche) siano presentate in formato elettronico, su supporto informatico (ad es., pen drive o CD-ROM), rispettivamente, nella Busta B e/o nella Busta C, sigillate e controfirmate.
5. L'obbligo di utilizzo di una piattaforma elettronica di negoziazione non riguarda gli affidamenti in via diretta, nei quali la fase di ricezione di preventivi da parte degli operatori economici presenta minori esigenze di formalità rispetto alle offerte.
6. Per la ricezione di preventivi nell'ambito degli affidamenti in via diretta l'Istituto può utilizzare lo strumento della posta elettronica certificata o la ricezione in forma cartacea.

CAPO VI – PROCEDURE NEGOZIALI SOTTOSOGLIA

Articolo 36 – Presupposti per l'utilizzo di procedure semplificate

1. Il **Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, cd. Decreto "Sblocca Cantieri"**, convertito con **modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55**, ha notevolmente modificato la disciplina relativa alle procedure sottosoglia di cui all'art. 36, comma 2° del D.Lgs. 50/16.

2. In riferimento alle fasce economiche ~~€~~0,00-10.000 (art. 45/II/a D.I.129/18) e ~~€~~0,00-39.999,99 (art. 36/II/a D.Lgs.50/816), con delibera n. 39 del 18/12/2018 recante oggetto “*Determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, inerenti gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture*”, il Consiglio di Istituto dell’IISS Marie Curie, ai sensi dell’art. 45, c. 2, lett. “a” del D.I. 129/2018, ha deliberato di **elevare da 10.000,00 euro fino a euro 39.999,99** (IVA esclusa) il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.
3. In riferimento alla fascia economica ~~€~~40.000-144.000 per servizi e forniture, una sostanziale novità è rappresentata dall’indicazione della procedura di Affidamento Diretto in luogo della precedente Procedura Negoziata; tale scelta può essere interpretata come una maggiore libertà di valutazione per le pubbliche amministrazioni e che il legislatore non richiede nel caso di specie l’obbligo di ricorrere ad un percorso strutturato come una gara formale, bensì si possa utilizzare un procedimento più informale seppure previa valutazione di almeno cinque operatori economici.
4. Nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs.50/16, in quanto applicabili e compatibili con le esigenze di celerità e semplificazione delle procedure in economia, dopo aver verificato l’impossibilità di ricorrere agli strumenti messi a disposizione da Consip, l’Istituto può ricorrere a procedure semplificate di Affidamento Diretto ex art. 56/II/a-b.
5. L’adozione di procedimenti più snelli ed immediati, nel rispetto comunque delle norme vigenti, ha lo scopo di velocizzare i processi di acquisizione, facilitando l’azione amministrativa adeguandola ai principi di efficienza ed efficacia e favorendo una maggiore ricaduta positiva sulla gestione e sul corretto funzionamento amministrativo e didattico.
6. L’Istituto può fare ricorso alle procedure semplificate anche nei casi di necessità e urgenza funzionali ad assicurare la continuità della gestione servizio scolastico, considerando quanto indicato dalla Circolare Miur n. 74 del 05/01/19, ossia che per svolgimento di “procedure ad evidenza pubblica” non si intende tout court l’obbligo ad esperire procedure che prevedano complessi bandi di gara strutturati con annessa pubblicità legale e i numerosi atti conseguenti.
7. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture effettuati dall’Istituto in qualità di stazione appaltante, secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, avvengono nel rispetto dei principi elencati nell’art. 3 e in base alle indicazioni del Capo VI del presente Regolamento.
8. L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza è soddisfatto mediante la valutazione del mercato di riferimento tramite rilevazione ed analisi informale, tendente a tutelare la spesa pubblica dell’Amministrazione, compresi i costi derivanti dall’espletamento delle predette attività.
9. L’Istituto tiene conto che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali per il soddisfacimento delle proprie necessità di funzionamento amministrativo e didattico, non può prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena attuazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa.

Art. 37 - Categorie Merceologiche: Tipologie di beni e servizi acquisibili con procedure sotto soglia

1. Possono essere eseguiti mediante procedura di affidamento diretto o comparativo di 5 operatori economici, secondo gli importi finanziari indicati all’art. 38 del presente Regolamento, lavori e forniture di beni e servizi inerenti qualsiasi tipologia rientranti nelle categorie merceologiche appresso definite.
2. **I settori merceologici principali riguardanti i beni e servizi acquisibili sotto soglia sono definiti nell’allegato al presente Regolamento Tabella 1 – “Categorie merceologiche per affidamenti sottosoglia di forniture e servizi”** che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
3. Le categorie merceologiche di cui alla Tab. 1, utili ai fini specificati all’art. 1 del presente Regolamento, sono individuate sulla base della classificazione del piano dei conti di cui alla nota prot. n. 25674 del 20.12.2018.
4. Tali categorie possono essere arricchite o modificate con provvedimento del Dirigente Scolastico in base a contingenti necessità, pubblicando le informazioni sul sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti.
5. Il principio di rotazione si applica solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa categoria merceologica di cui alla Tab. 1 e nella stessa fascia di valore economico di cui all’art. 38 del presente Regolamento.
6. Non si procede ad individuare preliminarmente le categorie merceologiche relative ai lavori, considerata la specificità dei settori di interesse e la scarsa ricorrenza di tali affidamenti nell’Istituzione scolastica.
7. L’affidamento sotto soglia è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA) gestito da Consip S.p.A.

Art. 38 – Fasce di valore economico per procedure sottosoglia

1. Ai fini del presente articolo è richiamato il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, cd. Decreto “Sblocca Cantieri”, convertito con modificazioni, nella Legge 14 giugno 2019, n. 55, che ha notevolmente modificato i limiti di riferimento per l'applicazione delle istruttorie e procedure relativi agli affidamenti sottosoglia di cui all'art. 36, comma 2° del D.Lgs. 50/16 (vedi art. 4 del presente Regolamento).
2. Sempre ai fini del presente articolo è richiamata anche la delibera n. 39 del 18/12/2018 recante oggetto “*Determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico, inerenti gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture*”, con la quale il Consiglio di Istituto dell'IISS Marie Curie, ai sensi dell'art. 45, c. 2, lett. “a” del D.I. 129/2018, ha deliberato di **elevare da 10.000,00 euro fino a 39.999,99 euro (IVA esclusa)** il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.
3. Per i fini specificati all'art. 1 del presente Regolamento sono individuate le seguenti fasce di valore economico, tenuto conto degli importi e della frequenza delle acquisizioni di servizi e forniture ricorrenti nell'Istituzione scolastica.
4. Nel seguente prospetto sono indicate le fasce di importi e riepilogati i diversi parametri che, partendo dall'analisi del fabbisogno specifico di questa Istituzione scolastica, in adempimento alle Linee Guida n. 4 e tenendo conto delle indicazioni presenti nella C.M. n.74 del 05/01/2019 in merito alle deliberazioni di cui all'articolo 45, comma 2, lett. a) D.I. 129/18, vengono definiti con l'adozione del presente Regolamento:

	Fasce economiche IVA esclusa	Procedura	Autodichiarazione	Preventivi, rotazione, contratto, ecc.	quote minime controlli a campione per anno solare	Controllo Requisiti
<u>A</u>	Da 0,00 a 999,99	Affidamento Diretto (art. 36/ II/ a)	Non è necessario il DGUE (art. 24 c. 6) È sufficiente la Dichiarazione Plurima sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà (art. 34 c.10)	AFFIDAMENTO DI MODICO VALORE Anche senza previa consultazione di due o più operatori economici Procedura informale Escluso Obbligo Rotazione Escluso da obbligo comunicazioni elettroniche Non sono necessari preventivi, nel caso siano richiesti è sufficiente pervengano via e-mail o fax Per verificare i prezzi è sufficiente la consultazione di cataloghi o tramite ricerca in internet, comparazione di listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o pezzi praticati ad altre amministrazioni Determina a contrarre in forma semplificata nella quale è espressa in forma sintetica la motivazione della scelta dell'affidatario, l'eventuale mancata rotazione, ecc. Utilizzo di e-mail non Pec Non è necessaria la stipula di un contratto, è sufficiente un ordine di acquisto completo dei dati necessari	Controlli a campione sul 5% delle Autodichiarazioni considerando il totale degli affidamenti diretti (art. 34 c.12)	<u>Blocco Minimo:</u> - tracciabilità dei flussi finanziari: CIG - eventuale CUP - DURC non anteriore a 4 mesi,
<u>B</u>	Da 1.000,00 a 4.999,99	Affidamento Diretto (art. 36/ II/ a)	Non è necessario il DGUE (art. 24 c. 6) È sufficiente la Dichiarazione Plurima sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà (art. 34 c.10)	Anche senza previa consultazione di due o più operatori economici Procedura informale Affidamento ad operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti Possibilità di preventivi informali Per verificare i prezzi è sufficiente la consultazione di cataloghi o tramite ricerca in internet, comparazione di listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o pezzi praticati ad altre amministrazioni Determina a contrarre in forma semplificata nella quale è espressa in forma sintetica la motivazione della scelta dell'affidatario, l'eventuale mancata rotazione, ecc. Utilizzo di e-mail non Pec	Controlli a campione sul 5% delle Autodichiarazioni (art. 34 c.12)	<u>Blocco Minimo:</u> - tracciabilità dei flussi finanziari: CIG - eventuale CUP - DURC non anteriore a 4 mesi,
<u>C</u>	Da 5.000,00 a 9.999,99	Affidamento Diretto (art. 36/ II/ a)	Non è necessario il DGUE (art. 24 c. 6) È sufficiente la Dichiarazione	Anche senza previa consultazione di due o più operatori economici Procedura informale Affidamento ad operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,	Controlli a campione sul 5% delle Autodichiarazioni	<u>Blocco Medio:</u> - tracciabilità dei flussi finanziari: CIG - eventuale CUP - DURC non anteriore a 4 mesi

			Plurima sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà (art. 34 c.10)	nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti Possibilità di preventivi informali Per verificare i prezzi è sufficiente la consultazione di cataloghi o tramite ricerca in internet, comparazione di listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o pezzi praticati ad altre amministrazioni Determina a contrarre in forma semplificata nella quale è espressa in forma sintetica la motivazione della scelta dell'affidatario, l'eventuale mancata rotazione, ecc. Utilizzo di e-mail non Pec	(art. 34 c.12)	- Casellario Anac - Camera di Commercio, - Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia)
D	Da 10.000,00 a 19.999,99	Affidamento Diretto (art. 36/ II/ a)	Non è necessario il DGUE (art. 24 c. 6) È sufficiente la Dichiarazione Plurima sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà (art. 34 c.10)	Anche senza previa consultazione di due o più operatori economici Procedura informale Affidamento ad operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti Possibilità di preventivi informali Per verificare i prezzi è sufficiente la consultazione di cataloghi o tramite ricerca in internet, comparazione di listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o pezzi praticati ad altre amministrazioni Determina a contrarre in forma semplificata nella quale è espressa in forma sintetica la motivazione della scelta dell'affidatario, l'eventuale mancata rotazione, ecc. Utilizzo di e-mail non Pec	Controlli a campione sul 10% delle Autodichiarazioni (art. 34 c.12)	Blocco Medio: - tracciabilità dei flussi finanziari:CIG - eventuale CUP - DURC non anteriore a 4 mesi - Casellario Anac - Camera di Commercio, - Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia)
E	Da 20.000,00 a 39.999,99	Affidamento Diretto (art. 36/ II/ a)	Non è necessario il DGUE (art. 24 c. 6) È sufficiente la Dichiarazione Plurima sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà (art. 34 c.10)	Anche senza previa consultazione di due o più operatori economici Procedura informale Affidamento ad operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti Possibilità di preventivi informali Per verificare i prezzi è sufficiente la consultazione di cataloghi o tramite ricerca in internet, comparazione di listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o pezzi praticati ad altre amministrazioni Determina a contrarre in forma semplificata nella quale è espressa in forma sintetica la motivazione della scelta dell'affidatario, l'eventuale mancata rotazione, ecc. Utilizzo di e-mail non Pec	Controlli a campione sul 10% delle Autodichiarazioni (art. 34 c.12)	Blocco Massimo: - tracciabilità dei flussi finanziari:CIG - eventuale CUP - DURC non anteriore a 4 mesi - Casellario Anac - Camera di Commercio, - Casellario Giudiziale - Tribunale fallimentare - Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia)
F	Da 40.000,00 a 89.999,99	Affidamento diretto L.55/19 (Ex Procedura Negoziata) (art. 36/ II/b)	Si utilizza il DGUE (art. 24 c. 6)	previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti Utilizzo di PEC Possibile procedimento informale	Controlli a campione sul 30% delle autodichiarazioni (art. 34 c.12)	Blocco Massimo: - tracciabilità dei flussi finanziari:CIG - eventuale CUP - DURC non anteriore a 4 mesi - Casellario Anac - Camera di Commercio, - Casellario Giudiziale - Tribunale fallimentare - Assunzione disabili - Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) Requisiti speciali: -antimafia art. 1 c. 52 L. 190/12

G	Da 90.000,00 a 143.999,99	<u>Affidamento diretto</u> L.55/19 (Ex Procedura Negoziata) (art. 36/II/b)	Si utilizza il DGUE (art. 24 c. 6)	previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti Utilizzo di PEC Possibile procedimento informale	Controlli a campione sul 30% delle autodichiarazioni (art. 34 c.12)	<u>Blocco Massimo:</u> - tracciabilità dei flussi finanziari: CIG - eventuale CUP - DURC non anteriore a 4 mesi - Casellario Anac - Camera di Commercio, - Casellario Giudiziale - Tribunale fallimentare - Assunzione disabili - Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) <u>Requisiti speciali:</u> - antimafia art. 1 c. 52 L. 190/12
---	------------------------------	--	------------------------------------	---	---	---

5. Il sopraindicato prospetto raccoglie i criteri e i limiti definiti con l'adozione del presente Regolamento relativamente alla:
- suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico, in questo modo il principio di rotazione si applica solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia di valore economico di cui sopra e nella stessa categoria merceologica di cui all'art. 37 del presente Regolamento;
 - determinazione, in riferimento alle verifiche campionarie sul possesso dei requisiti di capacità generale per affidamenti diretti, delle quote minime di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare;
 - definizione di procedure semplificate per affidamenti di modico valore.
6. Restano comunque obbligatori per qualunque tipo di procedura:
- a) Autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, sostituita dal DGUE per contratti pari o superiori a €40.000,00,
 - b) determina a contrarre da parte del Dirigente Scolastico,
 - c) emissione di fattura elettronica da parte del fornitore,
 - d) assoggettamento dell'IVA al regime Split Payment, ad esclusione dei casi di esenzione previsti dalla legge.
7. Non si procede ad individuare preliminarmente le fasce di valore economico relative ai lavori, considerata la specificità dei settori di interesse e la scarsa ricorrenza di tali affidamenti nell'Istituzione scolastica.

Art. 39 – Affidamento diretto per affidamenti di valore inferiore a €40.000 (ex art. 36/II/a)

1. L'Affidamento diretto è una procedura per l'acquisto di servizi o beni di valore inferiore alla soglia di €40.000,00, con cui la scuola sceglie il contraente in via diretta anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ed, eventualmente, previa indagine di mercato anche informale.
2. E' fatta sempre salva la possibilità del RUP di ricorrere alle procedure ordinarie o negoziali di cui alla lettera b) del co. 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, anche per tali importi e/o qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare un maggiore confronto concorrenziale.
3. Prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, in conformità al presente Regolamento, il Dirigente scolastico decreta tramite apposito provvedimento denominato "Determina a contrarre", individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
4. La procedura dell'Affidamento diretto consta delle seguenti fasi:
 - I. Determina a Contrarre emessa dal Dirigente Scolastico,
 - II. Indagine di mercato
 - III. stipula del contratto : la procedura termina con l'invio di ordine o con la stipula del contratto.
5. Per la scelta dell'affidatario nei casi di Affidamento Diretto vengono comunque tenuti in considerazione i seguenti elementi:
 - a) rispondenza tecnica ed economica di quanto offerto dall'affidatario rispetto all'interesse pubblico che l'Istituzione scolastica intende soddisfare,
 - b) congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione,
 - c) rispetto dei principi di cui al comma 16 del presente articolo.
6. Nell'Affidamento Diretto l'Istituto può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, all'analisi dei pezzi praticati ad altre amministrazioni (Linee Guida n. 4 Anac punto 4.3.1).
7. Determina a contrarre - L'Istituto procede all'affidamento, a seconda delle soglie di cui all'art. 38 del presente Regolamento, previa Determina a contrarre di indizione della procedura di affidamento.

8. Nei casi di urgenza per affidamenti di importo inferiori ai 10.000€ è ritenuto atto equivalente alla Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'ordine diretto firmato dal Dirigente Scolastico, se tale ordinativo di fornitura o servizi contiene:
 - Affidatario servizi/forniture;
 - Descrizione dell'affidamento del servizio/fornitura ed esplicitazione dell'interesse pubblico a procedere;
 - Corrispettivo/prezzo;
 - Le ragioni della scelta del fornitore;
 - L'attestazione di possesso dei requisiti tecnici/professionali dell'affidatario.
9. Nella Determina a contrarre, il Dirigente Scolastico può provvedere a individuare il R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida nr. 3 dell'ANAC, nonché a delegare in tutto o in parte l'attività negoziale inerente la procedura negoziata o l'affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 1 bis del D.Lgs. 165/01 e dell'art. 44 c. 3 del D.I. nr. 129/2018.
10. Nella Determina a contrarre sarà indicato il richiamo al presente Regolamento per le attività negoziali di Istituto ai sensi e per gli effetti di quanto espresso al punto 4.3.2 linee guida ANAC nr. 4, a motivazione della eventuale mancata rotazione degli inviti/affidamento di cui all'art. 41 del presente Regolamento.
11. Nella stessa invece, nel caso della soglia € 1.000-10.000, sarà indicato in forma sintetica l'eventuale deroga al principio di rotazione degli inviti/affidamento ai sensi dei punti 3.6 e 3.7 delle stesse linee guida, la motivazione dell'eventuale conferma tra gli invitati o nell'individuazione dello stesso affidatario uscente.
12. Per affidamenti di importo inferiore a €40.000,00 la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il presente Regolamento nella Determina a Contrarre redatta in modo semplificato
13. Attività istruttoria - In seguito all'acquisizione della determina, il Dsga procede ad istruire l'attività negoziale sulla base delle indicazioni ricevute dal Dirigente Scolastico
14. Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CONSIP, il contratto può essere sottoscritto direttamente dal Dirigente Scolastico o da suo delegato previa Determina a Contrarre.
15. Se il prodotto o servizio è invece reperibile nei cataloghi ME.PA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) così come presenti sul portale www.acquistinretepa.it, l'Istituto potrà effettuare istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti, quindi tramite comparazione delle offerte del medesimo prodotto e selezionando per l'acquisto quella al prezzo più basso, ovvero tramite richiesta di offerta se trattasi di prodotti dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle procedure di ogni soglia di valore di cui all'art. 38 del presente Regolamento.
15. L'Istituto può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, all'analisi dei pezzi praticati ad altre amministrazioni o al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici (Linee Guida n. 4 Anac punto 4.3.1). Tali disposti circa l'eventuale comparazione sintetica preventiva delle offerte, vengono declinati in richieste di preventivo informali anche via mail non certificata.
16. Anche nell'affidamento diretto, come in tutte le procedure negoziali, l'operatore deve essere scelto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che dei principi generali di tempestività, imparzialità, correttezza, trasparenza, rotazione, adeguatezza, parità di trattamento, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e di pubblicità tra coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché di quelli minimi richiesti dalla scuola: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.
17. E' facoltà del Dirigente Scolastico determinare se nella scelta dell'affidatario occorra procedere alla valutazione comparativa di preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
18. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, le varie comunicazioni con l'operatore economico, inclusa la stipula del contratto, avvengono mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
19. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs.50/16, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.
20. Ai fini del presente articolo sono richiamati l'art. 4 e l'art. 20 per quanto attiene la procedura in questione.

Art. 40 – Affidamento Diretto da €40.000 a €144,000 (per servizi/forniture) L. 55/19 (ex Procedura negoziata) (ex art. 36/II/b)

1. Ai fini del presente articolo è richiamato il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, cd. Decreto “Sblocca Cantieri”, convertito con modificazioni, nella Legge 14 giugno 2019, n. 55, che ha interamente sostituito il dettato normativo della lettera b) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/16 con il seguente testo: “ *b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante **affidamento diretto** previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i*

*lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno **cinque** operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”.*

2. La sostanziale novità di cui al precedente comma rappresentata dall'indicazione, per la fascia economica €40.000-144,00, della procedura di Affidamento Diretto in luogo della precedente Procedura Negoziata, può essere interpretata come una maggiore libertà di valutazione riconosciuta alle pubbliche amministrazioni e la possibilità di attuare nel caso di specie un procedimento meno formale e in forma più semplificata rispetto a quanto era richiesto dalla precedente legislazione.
3. L'Istituto sceglie il contraente per servizi e forniture previa valutazione di almeno **cinque** operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
4. La procedura è articolata in più fasi riducibili o semplificabili in ragione del tipo di affidamento:
 - I. Avvio della procedura: l'emissione da parte del Dirigente Scolastico della Determina a Contrarre contenente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché la nomina del RUP;
 - II. Individuazione degli elementi per la selezione dell'affidatario e cioè il numero degli operatori da invitare, i criteri (requisiti, indagine esplorativa o avviso di costituzione di elenco) e le modalità di selezione (indagine di mercato mediante avviso e presentazione di Manifestazione di Interesse o elenchi di operatori economici);
 - III. Inviti: invio della Lettera Invito in contemporanea a tutti gli operatori selezionati, contenente:
 - a) oggetto della prestazione,
 - b) importo stimato,
 - c) requisiti di partecipazione,
 - d) termine di presentazione dell'offerta e periodo di validità della stessa,
 - e) termine per l'esecuzione della prestazione,
 - f) criterio di aggiudicazione prescelto,
 - g) misura delle penali,
 - h) indicazione dei termini e delle modalità di pagamento,
 - i) eventuale richiesta di garanzie,
 - j) nominativo del RUP,
 - k) volontà di avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, c. 8 D.Lgs. 50/16,
 - l) schema di contratto e capitolato tecnico, se predisposti,
 - m) data e ora di apertura pubblica delle offerte pervenute;
 - IV. Sedute di gara: nomina commissione (obbligatoria per gli affidamenti aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggioso ex art. 95, c.2 D.Lgs.50/16), seduta pubblica per l'apertura delle offerte, riservata per la valutazione delle offerte tecniche e pubblica per l'apertura della busta economica, attribuzione punteggi, compilazione graduatoria, verbalizzazione di tutte le operazioni svolte (vedi art. 25 del presente Regolamento);
 - V. Aggiudicazione: provvedimento del Dirigente Scolastico che diviene definitivo dopo il 15° giorno di pubblicazione sul sito, avverso la quale gli operatori non aggiudicatari possono esperire reclamo; essa diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti;
 - VI. Verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 c.1 lett. a,b,c, D.Lgs.50/16: Durc, Camera di Commercio, ex Equitalia, ecc. (vedi art. 34 del presente Regolamento);
 - VII. Stipula del contratto: anche senza attendere i 35 giorni del termine di *stand still*,
 - VIII. Obblighi di post-informazione.
5. Il termine per la presentazione dell'offerta, salvo i casi di motivata urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di invio della lettera di invito, salvo comprovate esigenze di celerità.
6. Ricevuti i plichi contenenti le offerte e la documentazione richiesta il RUP ovvero un'apposita Commissione (obbligatoria nel caso in cui sia stato determinato come criterio di aggiudicazione quello economicamente più vantaggioso), in seduta pubblica, apre esclusivamente quelli integri ricevuti entro il termine stabilito.
7. Sono esclusi dalla procedura gli operatori che non abbiano inviato la documentazione richiesta o che non abbiano dichiarato i requisiti richiesti salva la facoltà di intervenire in soccorso istruttorio, nei casi in cui ciò è consentito dalle norme vigenti; sono esclusi ovviamente anche gli operatori non invitati alla procedura comparativa.

8. In caso di procedura bandita secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, laddove siano necessarie più sedute, la Commissione apre i plichi contenenti l'offerta tecnica nella prima seduta, ne verifica il contenuto, sigilla nuovamente i plichi e fissa la data della prima seduta.
9. Il RUP (o la commissione) svolge le proprie valutazioni in seduta riservata al termine delle quali stila la graduatoria provvisoria dei concorrenti secondo la griglia di valutazione indicata nella lettera di invito.
10. Le sedute della commissione, pubbliche (prima ed ultima) e quelle riservate (intermedie), possono susseguirsi anche senza soluzione di continuità, in un'unica giornata, invitando i procuratori delle imprese ad uscire temporaneamente dalla sala.
11. Per quanto relativo alla Commissione si rimanda all'art. 25 del presente Regolamento.
12. In virtù dei commi 1 e 2 del presente articolo la procedura di cui sopra può essere all'occorrenza semplificata e resa più informale.
13. Ai fini del presente articolo sono richiamati l'art. 4 e l'art. 20 per quanto attiene la procedura in questione.

Art. 41 – Applicazione principio di rotazione –

1. L'art. 35 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. "Nuovo Codice degli Appalti Pubblici" e ss.mm.ii., il D.Lgs. 19/04/2017, n.56 e la Legge 21/06/2017, n. 96, prevedono che, negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la stazione appaltante **non** possa, di norma:
 - a) invitare alla procedura comparativa il gestore uscente,
 - b) ovvero, affidare direttamente il contratto al gestore uscente.
2. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi e nella stessa fascia di valore economico. Il principio di rotazione comporta, **di norma**, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento (Linee guida n. 4 del 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'ANAC aggiornate con Delibera n. 206 del 01/03/2018 paragrafo 3.6).
3. Le Linee Guida Anac del 01/03/2018 a punto 3.6 prevedono che le stazioni appaltanti, in apposito regolamento interno di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori (rappresentato per il M.Curie dal presente documento), possono suddividere gli affidamenti in categorie merceologiche ed in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.
4. In merito al comma precedente, ai fini della corretta applicazione del principio di rotazione sono stati definiti e si richiamano l'**Art. 37 "Categorie Merceologiche: Tipologie di beni e servizi acquisibili con procedure sotto soglia"**, **compresa la Tabella 1 allegata** e l'**Art. 38 "Fasce di valore economico per procedure sottosoglia"** del presente Regolamento. Per ogni categoria merceologica ed ogni fascia economica è previsto un separato obbligo di rotazione, il che significa che se un operatore economico, per una data area merceologica, categoria di prodotti o settore di servizi, tra quelle individuate con l'art. 37, è stato invitato a presentare offerta (o ha ricevuto un affidamento diretto) per una procedura ricadente in una determinata fascia economica tra quelle fissate con l'art. 38, potrà essere invitato a presentare offerta (o essere oggetto di affidamento diretto) per una procedura ricadente in fascia di differente valore o per un diverso settore merceologico.
5. Qualora venga deciso di non applicare il principio di rotazione è previsto un obbligo motivazionale rafforzato da esplicitare nella Determina a Contrarre, per acquisti di carattere ordinario, oppure in apposito provvedimento di mancata applicazione del principio di rotazione a carico del Dirigente Scolastico, per affidamenti particolari o onerosi. A tal fine è richiamato il parere del Consiglio di Stato in ordine alla non vincolatività delle Linee Guida Anac n. 4/2018 espresso nell'Adunanza della Commissione Speciale del 26 gennaio 2018 e parere n. 361 del 12/02/2018, in quanto, trattandosi di atto amministrativo generale con lo scopo di fornire indirizzi ed istruzioni operative alle stazioni appaltanti, dà ad esse modo di discostarsi da quanto disposto da Anac, adottando all'uopo un atto che contenga adeguata motivazione per scelte diverse.
6. L'Istituto può derogare dal principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti nei seguenti casi:
 - a) quando l'affidamento avviene tramite procedure ordinarie ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o comunque aperte al mercato, nelle quali non è stata operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
 - b) quando l'affidamento avviene tramite procedura ristretta attingendo alla Short List per categoria merceologica formata dall'Istituto in trasparenza a seguito di apposito Avviso di Manifestazione di Interesse;
 - c) quando trattasi di affidamento **non** rientrante:
 - o nello stesso settore merceologico,
 - o ovvero nella stessa categoria di opere,
 - o oppure nello stesso settore di servizi,
 - o nella stessa fascia di valore economico,

- del contratto precedente;
- d) quando l'importo del contratto è inferiore a **€ 1.000,00** Iva esclusa, ai sensi delle Linee guida n. 4 del 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'ANAC aggiornate con Delibera n. 206 del 01/03/2018 paragrafo 3.7;
 - e) tenuto conto della particolarità dell'oggetto del contratto,
 - f) avuto riguardo alle caratteristiche del mercato di riferimento e alla particolare struttura del mercato stesso;
 - g) riscontrata l'effettiva assenza di alternative;
 - h) avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato;
 - i) tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale: esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
 - j) in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
 - k) accertata l'affidabilità dell'operatore economico e la sua idoneità a fornire beni/servizi/prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
 - l) tenuto conto che l'operatore economico selezionato offre garanzie di adeguati standard di qualità;
 - m) tenuto conto che l'operatore economico selezionato offre garanzie di immediato intervento in caso di guasti e/o rapida risoluzione delle problematiche legate alla funzionalità dei beni forniti o dei servizi resi;
 - n) tenuto conto che l'operatore economico selezionato offre garanzie di competenza, efficienza, esperienza ed affidabilità;
 - o) nel caso in cui si tratti di affidamento funzionale ad assicurare efficienza ed efficacia all'interesse della pubblica amministrazione;
 - p) avuto riguardo alla mole di adempimenti necessari per ampliare il mercato, giudicata di valore superiore all'eventuale risparmio che si potrebbe realizzare allargando il quadro degli operatori.
7. Il periodo di tempo trascorso dall'ultima aggiudicazione nel quale vige il divieto di ri-affidamento diretto, o di re-invito a gara, per lo stesso operatore economico, avuto riguardo alla medesima categoria merceologica, alla stessa fascia di valore economico e fatte salve le deroghe previste dall'art. 38 del presente Regolamento, è stabilito in 18 mesi.
 8. All'interno dei 18 mesi di cui al precedente comma è possibile ri-affidare un contratto al medesimo fornitore qualora tra i due affidamenti sia intercorso un ulteriore contratto aggiudicato ad altro operatore ed il primo fornitore abbia così effettuato un "salto turno", adempiendo in questo modo al principio di rotazione.
 9. Nei casi di **infungibilità** di un prodotto o di un servizio, cioè non sostituibile con altro bene o servizio uguale o somigliante poiché dotato di una propria individualità tecnica ed economica, è possibile derogare ai principi di evidenza pubblica e rotazione per quanto attiene, ad esempio:
 - a) ai servizi di manutenzione ed assistenza ai software nei quali è possibile individuare carattere di infungibilità nel fatto che:
 - l'affidamento di tali servizi ad operatori diversi dallo sviluppatore del software, o da altri soggetti da esso autorizzati e conseguentemente non in possesso del codice sorgente del software stesso, possa rappresentare un rischio per la funzionalità della procedura,
 - ovvero non garantisca l'adeguamento o implementazione della stessa in relazione a subentranti necessità normative o organizzative,
 - o che, risultando in tutto o in parte incompatibile con le dotazioni di hardware, possa comportare costi di investimento aggiuntivi;
 - b) all'acquisizione di software per il fatto che i costi, economici ed organizzativi, connessi alla sostituzione delle procedure gestite con il software in uso, risultino sproporzionati. Per costi "sproporzionati" si intendono costi economici ed organizzativi aggiuntivi a quelli direttamente sostenuti dall'istituzione scolastica quali, indicativamente:
 - formazione del personale,
 - servizi di manutenzione ed assistenza tecnica,
 - investimenti indotti in termini di sostituzione di attrezzature ancora funzionanti,
 - necessità di interfacciamenti con altre procedure di tipo amministrativo,
 - rapporto con le altre Istituzioni scolastiche in funzione della complementarietà di procedure e gestione di flussi informativi,
 - necessità di definire rilevanti modifiche alle procedure ed all'organizzazione dei servizi interessati;
 - ad altri tipi di affidamenti nei quali è possibile rinvenire elementi che presentano carattere di infungibilità.

Art. 42 – Elenchi fornitori

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure sottosoglia di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) e lett. b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla legge n. 55/2019, sono tenuti elenchi dei fornitori ritenuti idonei, suddivisi per categorie merceologiche, cui si può far ricorso, attuando i principi di rotazione, non discriminazione e parità di trattamento

per le procedure di individuazione tramite affidamento diretto, o procedure negoziate per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture con i limiti e secondo i criteri fissati con il presente Regolamento.

L'Istituto non ha obbligo di costituire un Albo Ufficiale dei Fornitori.

2. Le categorie merceologiche dell'elenco fornitori sono state definite con il presente Regolamento e a tal fine si richiama l'Art. 37 "Categorie Merceologiche: Tipologie di beni e servizi acquisibili con procedure sotto soglia", e l'allegata Tabella 1.
3. Possono essere inseriti negli elenchi dei fornitori i soggetti che ne facciano richiesta tramite l'apposito modulo, che posseggano i requisiti di idoneità professionale e tecnica inerenti la categoria merceologica di opzione, dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che dichiarino di:
 - non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile anche in riferimento all'attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell'impresa di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 252/98;
 - siano in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - risultino iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura;
 - nei cui confronti non siano state emesse sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, o altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
 - rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
 - siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99;
 - agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dichiarino l'eventuale situazione debitoria verso Agenzia delle Entrate ex Equitalia.
4. Gli elenchi dei fornitori sono aggiornati periodicamente, assicurando l'inserimento negli elenchi di ogni categoria merceologica, con ordinazione in base alla data di pervenimento della richiesta di iscrizione. Tale ordinazione su cronologia di richiesta di inserimento, potrà essere usata come base per la rotazione degli ordinativi diretti e delle richieste di offerta.
5. In caso di ricorso a procedure di acquisto su Me.Pa. / CONSIP, si deroga all'obbligatorietà di ricorso agli operatori presenti negli elenchi fornitori, in quanto gli operatori ivi presenti (MEPA/CONSIP) sono considerati come facenti parte a tutti gli effetti di detto elenco.
6. Negli elenchi confluiscono di diritto gli operatori economici che hanno prestato servizi e forniture in maniera conforme all'ordinazione in data precedente alla sua istituzione. Da questo possono essere esclusi con Provvedimento del Dirigente Scolastico, eventualmente con divieto di reinserimento per un determinato periodo di tempo, operatori che:
 - abbiano avuto controversie con l'Amministrazione derivanti da inadempienze contrattuali,
 - abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate,
 - abbiano commesso errori gravi nell'esercizio della loro attività professionale,
 - abbiano avuto comportamenti non adeguati ai necessari requisiti di moralità, eticità o non professionalità,
 - l'impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell'attività,
 - l'impresa non presenta offerte in tre procedure consecutive.
7. L'inserimento nei predetti elenchi non costituisce garanzia di affidamento. Ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene o del servizio da acquisire l'Istituto ha facoltà di invitare anche operatori economici non inseriti negli elenchi.
8. E' facoltà dell'Istituto nella fase di individuazione degli elementi per la selezione dell'affidatario, definire, in base alla complessità e alla tipologia di affidamento e alla natura delle esigenze da soddisfare, il numero degli operatori da invitare, i criteri da utilizzare (requisiti, indagine esplorativa o avviso di costituzione di elenco o mediante comparazione di listini di mercato) e le modalità di selezione da esperire (indagine di mercato mediante avviso e presentazione di manifestazione di interesse o elenchi di operatori economici), secondo le indicazioni riportate all'art. 20 del presente Regolamento.
9. Nel caso non sia possibile reperire almeno un operatore economico idoneo nell'elenco fornitori per una determinata categoria, l'Amministrazione può procedere all'emanazione e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente/bandi e contratti di un avviso di Indagine di Mercato finalizzata a Manifestazione di Interesse con contenuto adeguato rispetto alle necessità di acquisto/fornitura per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni, riducibile fino a 5 (cinque) in caso di comprovata urgenza.
10. Patto di Integrità ovvero Norme di comportamento dei fornitori - Le imprese partecipanti alle procedure del presente Regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla Legge 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. Il Patto di Integrità, in adempimento alla Legge 190/12, all'ANAC n. 72/13, n. 1/15, n. 227/16, n. 1374/16 e MIUR CM n. 535/16, è un

accordo che la ditta deve sottoscrivere in cui si impegna formalmente ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contro la corruzione e la concussione, contro tentativi di turbativa, irregolarità o distorsione delle gare e dei contratti.

11. Alla mancata sottoscrizione o al mancato rispetto del Patto di Integrità conseguono l'esclusione dalla gara, l'escussione della garanzia provvisoria, la risoluzione del contratto, l'escussione della garanzia definitiva, l'esclusione dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 (cinque) anni seguenti.
12. Si rimanda anche all'art. 20 del presente Regolamento per quanto attiene l'argomento in esame.

CAPO VII – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 43 – Stipula del contratto

1. A seguito della delibera di aggiudicazione, atteso, ove previsto, il termine dilatorio di trentacinque giorni dalla comunicazione della medesima (c.d. *stand still*) dovrà procedersi alla stipula del contratto, nonché alla sua esecuzione.
2. Ai fini della sottoscrizione del contratto l'Istituto si attiva per:
 - a) provvedere alla compilazione dello schema di contratto allegato alla documentazione di gara;
 - b) sottoscrivere digitalmente il contratto, ad opera del Dirigente Scolastico, e trasmetterlo all'aggiudicatario;
 - c) acquisire il contratto sottoscritto digitalmente dall'aggiudicatario.
3. Il contratto può essere stipulato solo divenuta efficace l'aggiudicazione e decorsi almeno trentacinque giorni dalla comunicazione della medesima, salve le ipotesi di deroga alla regola dello *stand still*.

In particolare, il termine dilatorio di *stand still* non si applica nei seguenti casi:

- se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
 - nel caso di un appalto basato su un Accordo quadro;
 - nel caso di appalti specifici basati su un Sistema Dinamico di Acquisizione;
 - nel caso di acquisto effettuato attraverso il Mercato Elettronico;
 - nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2°, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016.
4. In caso di urgenza, la stazione appaltante ne chiedi l'esecuzione anticipata, il contratto potrà comunque essere stipulato anche in pendenza delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 in capo all'aggiudicatario. In tal caso il contratto è sottoposto a condizione risolutiva per il caso di esito negativo delle suddette verifiche.
 5. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non potrà in ogni caso essere stipulato per i successivi 20 giorni.
 6. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica o mediante scrittura privata;
 7. Ogni onere e spesa, anche fiscale, connessa alla stipula del contratto è a totale carico dell'aggiudicatario.
 8. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa è prevista una specifica clausola di revisione periodica del prezzo determinata sulla base della natura della prestazione da eseguire.

Art. 44 – Subappalti

1. Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'aggiudicatario può avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma che, testualmente prevede il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto e l'autorizzazione della stazione appaltante. Il suddetto limite, in via transitoria, è stato innalzato al 40% fino al 31 dicembre 2020.
2. Nel regime transitorio introdotto dal Decreto Sblocca Cantieri fino al 31 dicembre 2020, il subappalto è consentito solo ove espressamente previsto negli atti della procedura comparativa.
3. Per effetto del Decreto Sblocca Cantieri, l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Di conseguenza, è sospeso, fino alla medesima data, anche l'obbligo di verificare in sede di gara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice in capo al subappaltatore.

Art. 45 – Modifiche in corso di esecuzione

1. Durante il periodo di efficacia, il contratto può essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi delineati all'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
2. In particolare, è consentita la modifica dei contratti, senza necessità di una nuova procedura, nei casi elencati nel prospetto Tabella 2 in allegato al presente Regolamento.

Art. 46 – Quinto d’obbligo

1. Ai sensi dell’art. 106, comma 12° del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può richiedere all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 47 – Rinnovi e proroghe

1. **Rinnovi** – Ai sensi delle norme vigenti sussiste il **divieto di rinnovo tacito** del contratto. La norma è posta per non eludere il principio di concorrenza e al fine di garantire la scelta del miglior contraente, sia sotto il profilo della qualificazione tecnica dell’operatore, che della convenienza economica del contratto.
2. Tale divieto non implica il divieto di rinnovo espresso dei contratti, qualora la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia *ab origine* prevista negli atti di gara e sia altresì esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione.
3. Tale possibilità di rinnovo contrattuale deve essere stata resa nota ai concorrenti sin dall’inizio delle operazioni di gara, cosicché gli operatori interessati abbiano potuto formulare le proprie offerte in considerazione della maggior durata eventuale del contratto. In questo caso si riscontra nessuna lesione dell’interesse pubblico alla scelta del miglior contraente, né alcuna lesione dell’interesse generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della tutela della concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell’ipotesi in cui la stazione appaltante scegliesse *ab inizio* una più lunga durata del contratto (Cons. Stato, Sez. III, Sent. 5/7/2013, n. 3580).
4. **Proroga** - L’opzione di proroga è disciplinata all’art. 106, comma 11° del Codice, il quale prevede che la stessa debba essere:
 - o relativa a contratti in corso di esecuzione;
 - o prevista nel bando e nei documenti di gara;
 - o limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.In tali casi, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
5. Si rimanda anche all’art. 7 del presente Regolamento per quanto attiene gli argomenti in esame.

Art. 48 – Adesione postuma a gare d’appalto bandite da altra stazione appaltante

1. L’adesione postuma consiste nella possibilità, per una stazione appaltante, di aderire agli esiti di una gara bandita da un’altra amministrazione.
2. Con Comunicato congiunto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e dell’A.N.AC. del 21 dicembre 2016, è stato precisato che trattasi di una prassi potenzialmente elusiva dell’obbligo di programmazione delle acquisizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e lesiva dei principi che presidono l’affidamento dei contratti pubblici e della concorrenza.
3. Al fine di non alterare il confronto concorrenziale a valle è necessario che l’eventuale predetta clausola di adesione postuma indichi in modo sufficientemente chiaro, determinato ed omogeneo:
 - sotto il profilo soggettivo, la perimetrazione delle stazioni appaltanti che potranno eventualmente aderire;
 - sotto il profilo oggettivo, il valore economico complessivo massimo delle eventuali adesioni ed estensioni consentite, ai fini sia del calcolo del valore stimato dell’affidamento ex art. 35 D.Lgs. 50/2016 sia della determinazione dei requisiti speciali di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e degli importi cauzionali prescritti;
 - l’oggetto dell’appalto e il contenuto delle offerte in modo tale che il confronto concorrenziale si estenda anche alle specifiche prestazioni contrattuali richieste

Art. 49 – Risoluzione del contratto e recesso

1. **Recesso** - In caso di annullamento ovvero revoca in autotutela dell’aggiudicazione, l’Amministrazione recede dal contratto, ove già stipulato. E’ prevista la corresponsione di un indennizzo esclusivamente nell’ipotesi di revoca, ai sensi dell’art. 21 *quinquies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
2. **Risoluzione del contratto** - Il contratto può essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1° del Codice (c.d. ipotesi di risoluzione facoltativa) ed è in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2° del Codice medesimo (c.d. ipotesi di risoluzione obbligatoria).
3. Si ha **risoluzione facoltativa** del contratto se:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell’art. 106 del Codice;
 - b) con riferimento alle modificazioni consistenti in:

- lavori, servizi e forniture supplementari (art. 106, comma 1°, lettera b) del D.Lgs. 50/2016) e in varianti in corso d'opera (art. 106, comma 1°, lettera c) del D.Lgs. 50/2016) sono state **superate le soglie** di cui al comma 7° dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016;
 - modifiche non sostanziali (art. 106, comma 1°, lettera e) del D.Lgs. 50/2016), sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
 - modifiche di cui all'art. 106, comma 2° del Codice, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2°, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1° del Codice, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1° del Codice;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
4. Si ha la **risoluzione obbligatoria** del contratto (art. 108, comma 2° del Codice) qualora:
- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.
5. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Dirigente scolastico assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a **dieci** giorni solari, entro i quali l'appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 108, comma 4° del D.Lgs. 50/2016).
6. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto medesimo (art. 108, comma 5° del D.Lgs. 50/2016).
7. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di **venti** giorni, cura la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna (art. 108, comma 6 del D.Lgs. 50/2016).
8. Con apposito verbale del RUP è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel capitolato e negli altri documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel capitolato e negli altri documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante (art. 108, comma 7° del D.Lgs. 50/2016).
9. Nei casi di cui ai commi 2° e 3°, dell'articolo 108 del Codice, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, come previsto dall'art. 110, comma 1° del Codice (art. 108, comma 8° del D.Lgs. 50/2016).
10. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Istituto provvederà d'ufficio, addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese (art. 108, comma 9° del D.Lgs. 50/2016).

Art. 50 – Termini di pagamento e applicazione di penali

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore è tenuto a corrispondere alla Stazione appaltante eventuali penali dovute per il ritardato adempimento ai sensi dell'art. 113-bis D.Lgs. 50 del 2016, che devono essere delineate negli atti di gara.
2. Con riferimento alla verifica delle prestazioni, si rinvia a quanto previsto dall' art. 102 del Codice.
3. L'art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 37, ha sostituito interamente l'art. 113-bis del Codice. Il nuovo testo prevede il pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto all'appaltatore entro **trenta** giorni da ogni Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), salvo che nel contratto sia riportato un diverso termine che, in ogni caso non può essere mai superiore a **sessanta** giorni. Il certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente al SAL e comunque non oltre 7 giorni dalla sua adozione.

4. In materia di pagamenti, la nuova disposizione elimina l'arco temporale intercorrente tra il collaudo e il rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Ora, tale certificato va rilasciato contestualmente o al massimo entro **sette** giorni dal collaudo. Il relativo pagamento è effettuato nel termine di **trenta** giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia previsto un diverso termine nel contratto, comunque non superiore a **sessanta** giorni.
5. Le penali, ai sensi dell'articolo 113 bis del Codice, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
6. Secondo i principi generali, le penali sono applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'appaltatore.

Art. 51 – Collaudo (Verifica delle forniture e delle prestazioni)

1. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Il collaudo finale è effettuato ad opera del personale della scuola munito di adeguata competenza richiesta dalla normativa vigente: in caso di assenza di tale risorsa umana si procede ad affidare la prestazione a personale esterno.
3. Il dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo è redatto apposito verbale e lo stesso dicasi per ogni seduta di collaudo.
4. Per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il "certificato di collaudo" o il "certificato di verifica di conformità" con il "certificato di regolare esecuzione" rilasciato dal responsabile unico del procedimento.
5. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è redatto apposito certificato di regolare prestazione.
6. Il "certificato di collaudo" o il "certificato di regolare esecuzione" devono essere rilasciati dal responsabile unico del procedimento tempestivamente dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto e, comunque, entro la scadenza del termine di pagamento che di norma è **trenta** giorni. (L. n. 37/2019 che ha sostituito interamente l'art. 113-bis del D.Lgs. 50/16).
7. Il saldo del pagamento dei lavori, servizi e forniture può essere disposto solo dopo l'emissione del "certificato di collaudo" o del "certificato di regolare esecuzione". Alla stessa data il dirigente può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.

Art. 52 – Inventario dei beni

1. I materiali di facile consumo e i beni acquisiti vengono iscritti nei registri di Magazzino o degli Inventari secondo le disposizioni contenute nel REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI INVENTARI adottato ai sensi dell'art. 29 comma 3, del D.I. n.129 del 28 agosto 2018, che ha già disciplinato la materia.

CAPO VIII – UTILIZZO della CARTA DI CREDITO

(art. 19 del D.I. 129/18)

Art. 53 – Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina l'uso della carta prepagata, previsto dall'art.19 del D.I. 129/2018, quale strumento di pagamento delle spese di cui al successivo articolo eseguite sul territorio nazionale ed all'estero dai soggetti indicati al successivo articolo.
2. L'utilizzazione della carta di credito, nel limite dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, è consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, nel rispetto delle norme in materia di utilizzo dello strumento da parte delle Amministrazioni pubbliche

Art. 54 – Soggetti abilitati all'utilizzo della carta prepagata

1. Ai sensi dell'art. 19 comma 2. del D.I. 129/2018, titolare della carta prepagata è il Dirigente Scolastico, il quale ne può autorizzare l'uso da parte del DSGA o di docenti in servizio presso l'Istituzione Scolastica. Il titolare della carta è responsabile della custodia delle credenziali fornite dall'istituto cassiere.

Art. 55 – Spese ammissibili

1. Le spese sostenute con l'utilizzo della carta prepagata devono essere conformi alle procedure stabilite dal D.I. 129/2018; è quindi responsabilità del titolare utilizzatore, prima di procedere con la spesa, la verifica della

copertura della stessa e l'iscrizione nel Programma Annuale del relativo impegno. L'utilizzo della carta prepagata è consentito, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie di pagamento, solo per l'esecuzione delle spese relative a:

- organizzazione di viaggi di istruzione, scambi e stage in Italia e all'estero;
 - rappresentanza dell'Istituto Scolastico in Italia e all'estero;
 - organizzazione e partecipazione a seminari e convegni;
 - trasporto, vitto e alloggio sostenute in occasione di missioni;
 - acquisti on-line di servizi e beni.
2. La dichiarazione dell'impossibilità e/o convenienza rispetto all'uso delle procedure di pagamento previste dal D.I. 129/2018 è a carico del titolare. A tal fine il Dirigente Scolastico emetterà, prima dell'utilizzo della carta, un dispositivo che specifichi le finalità alla utilizzazione e le spese da sostenere. Al dispositivo saranno allegati il DURC e la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 56 – Limiti di spesa e ricarica

1. La carta prepagata non ha un massimale mensile, ma viene ricaricata ad esaurimento del credito o secondo necessità. Con dispositivo del Dirigente Scolastico, a seguito di specifica delibera del Consiglio di Istituto, potrà essere richiesto all'Istituto Cassiere la ricarica della carta per l'importo deliberato.

Art. 57 – Rendicontazione da parte dei titolari.

1. La rendicontazione delle spese sostenute deve avvenire, entro cinque giorni dall'effettuazione di ogni singola spesa, con la presentazione di fattura o ricevuta fiscale o altra documentazione giustificativa valida (es. biglietti ferroviari). La copia dell'addebito deve essere allegata al documento giustificativo della spesa ed inserita nel prospetto di nota spese.

Art. 58 – Contabilizzazione da parte dell'Istituto

1. Per i pagamenti così effettuati, il titolare della carta provvede a richiedere tramite l'apposito servizio on-line l'estratto conto della carta con cadenza semestrale. Tale estratto conto, unitamente alle pezze giustificative delle spese in esso raffigurate, viene allegato all'ultimo mandato di ricarica della carta. La ricarica della carta sarà effettuata all'esaurimento del credito disponibile o nel caso tale credito non sia sufficiente per l'effettuazione dei pagamenti necessari, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 59 – Uso della carta e responsabilità correlate

1. E' in ogni caso vietato l'uso della carta per il prelievo di contante, per spese personali e per spese non riferite all'Istituto Scolastico.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - (Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente Regolamento, sostituisce il "*Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture*" adottato ai sensi dell'art. 125 comma 10 e 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed approvato a suo tempo dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26 del 12/11/2012.
2. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto, ha natura di atto amministrativo e rappresenta strumento di attuazione del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - in combinato disposto con il D.Lgs 50/2016 ss.m.mii., la Legge 55/19 e le norme e le Circolari Ministeriali di cui in premessa.
3. Il presente Regolamento è suscettibile di integrazioni e/o modifiche a seguito dell'emanazione di nuove leggi o disposizioni in materia, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca o altri organi statutari.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale di questa istituzione scolastica www.mcurie.edu.it.

Savignano sul Rubicone, 30/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Ing. Mauro Tosi -

Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento:

Tabella 1 – Categorie merceologiche per affidamenti sottosoglia di forniture e servizi

Tabella 2 – Requisiti - Cause ostative e relativo accertamento (allegato n. 1 Quaderno MIUR Giugno 2019)

Tabella 3 – Casi in cui è consentita la modifica del contratto in corso di esecuzione senza necessità di una nuova procedura (art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Il presente:

REGOLAMENTO DI ISTITUTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI relative alle MODALITA' DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ai sensi del D.I. n.129 del 28 agosto 2018, art. 45, comma 2, lettera "a") è stato approvato dal Consiglio di Istituto del 30 Ottobre 2019 con delibera n° 24 del 30 Ottobre 2019



Tabella n. 1 (Allegato REG. di CONTABILITA')

“*Categorie merceologiche per affidamenti sottosoglia di forniture e servizi*”.

ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE dei B E N I		
CAT.	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA
1	Carta, cancelleria, stampati	<i>Carta Cancelleria varia Stampati (modulistica, ecc.)</i>
2	Giornali, riviste e pubblicazioni	<i>Giornali Riviste (anche periodiche o on-line) pubblicazioni</i>
3	Generi alimentari	<i>Derrate, vivande</i>
4	Vestiario	<i>Uniformi, tute da lavoro Grembiuli Calzature</i>
5	Accessori per uffici	<i>Dotazioni per locali adibiti ad uffici</i>
6	Accessori per attività sportive e ricreative	<i>Dotazioni per la palestra</i>
7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	<i>Piccola utensileria</i>
8	Materiali tecnico-specialistici non sanitari	<i>Ferramenta Toner fotocopiatrici</i>
9	Articoli e materiali per alunni diversamente abili	<i>Dotazioni per aule attrezzate uso disabili</i>
10	Materiali per la manutenzione dell'edificio scolastico (art. 29 del D.I. 129/18)	<i>Materiale idraulico Materiale antincendio /estintori Materiali termoidraulici Materiali fognari (chiusini/ canali ecc) Materiale sicurezza Materiale edile Materiale antinfortunistico Ferramenta/serrature Materiale di falegnameria Serramenti e infissi Vernici ed annessi Vetri – cristalli e specchi Elettrodomestici (cucine elettriche, frigoriferi, forni ecc.)" Cassette postali Attrezzature per l'edilizia Porte Blindate</i>
11	Materiali di pulizia	<i>Materiali per la pulizia Attrezzature per pulizie Servizi di Pulizia disinfezione e derattizzazione</i>
12	Medicinali e materiali igienico-sanitario	<i>Prodotti farmaceutici e presidi sanitari per le cassette di pronto soccorso o per la cura degli alunni disabili</i>
13	Materiali antiinfortunistici per la salute e la sicurezza	<i>D.P.I. (dotazioni di protezione individuali) per C.S. e personale tecnico (D.Lvo 81/08) Materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L.vo 81/08) Materiale per il divieto di fumo nei locali pubblici Cartellonistica Supporti medicali e paramedicali (D.Lgs. 81/2008)</i>

14	Materiali per la Privacy	<i>Materiali per il trattamento e la protezione dei dati personali (D.L.vo 196) (GDPR 679/16 UE)</i>
15	Mobili e arredi per ufficio, per alloggi e pertinenze	<i>Compresi Accessori e complementi d'arredo Tende veneziane tappezzerie e articoli vari Porte e articoli affini Quadri cornici Casseforti Apparecchi di illuminazione</i>
16	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	<i>Banchi, armadi, sedie, suppellettili, ecc. specifici i per laboratori tecnico-scientifici, i gabinetti scientifici, le officine e le aule didattiche</i>
17	Macchinari per laboratori e per uffici	<i>Fotocopiatori, calcolatrici, perforatori, per la rilegatura, scarnitrici</i>
18	Impianti	<i>Fornitura Impianti anti intrusione Impianti per il riscaldamento Impianti per il condizionamento Impianti elettrici e Materiale elettrico</i>
19	Attrezzature didattiche per i laboratori tecnici	<i>Sussidi didattici Strumenti e dotazioni per i gabinetti scientifici, tecnici, per officine ed aule didattiche</i>
20	Sistemi informatici , Materiali ed attrezzature informatiche	<i>Hardware Server Periferiche tablet Software Materiali di consumo cartucce stampanti Licenze software Accessori vari pezzi di ricambio</i>
21	Apparati di telecomunicazione e dispositivi di telefonia fissa e mobile, Rete e dati	<i>Cablaggio rete e dati Fornitura di impianti telefonici Accessori di telefonia mobile Accessori telefonia fissa Centralini telefonici Citofofoni</i>
22	Materiale bibliografico	<i>Libri e materiali multimediali destinati alla biblioteca docenti</i>
23	Forniture di rappresentanza	<i>Acqua, caffè' e bevande Suppellettili Medaglie targhe e bandiere Omaggi e fiori Varie per manifestazioni</i>
24	Altri beni mobili n.a.c.	<i>Beni e materiali non altrimenti classificabili</i>

ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE dei SERVIZI		
CAT.	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA
1	Consulenze	<i>direzionale e organizzativa tecnico-scientifica giuridico-amministrativa informatica</i>
2	Interpretariato e traduzioni	<i>Servizi linguistici specializzati</i>
3	Esperti per commissioni, comitati e consigli	<i>Prestazioni altamente professionali per il supporto di particolari attività</i>
4	Assistenza medico-sanitaria	<i>Convenzione per il Medico Competente Sorveglianza sanitaria, Relazione sull'ambiente di lavoro, Protocollo sanitario Visite Mediche (D.Lvo 81/08)</i>
5	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	<i>Servizi specialistici resi da psicologi, assistenti sociali, religiosi</i>
6	Assistenza tecnico-informatica	<i>Supporto per le forniture informatiche da remoto o in locale</i>

7	Perizie	<p><i>Analisi dell'autenticità di un bene</i></p> <p><i>Valutazione del bene al fine di determinarne il valore</i></p> <p><i>Stimare la gravità di un danno sofferto</i></p> <p><i>Anche per la prevenzione, tutela e sicurezza delle persone</i></p>
8	Promozione, pubblicità e rappresentanza	<p><i>organizzazione di manifestazioni e convegni ufficiali</i></p> <p><i>cerimonie, fiere, concorsi, mostre</i></p> <p><i>promozione e divulgazione di informazioni di interesse generale</i></p> <p><i>promozione di immagine e per far conoscere beni e servizi offerti dalla scuola</i></p>
9	Formazione e aggiornamento	<p><i>Corsi di interventi formativi e di addestramento di tipo generico o specialistico</i></p>
10	Contratti di assistenza software ed hardware	<p><i>Per la segreteria</i></p> <p><i>Per le attrezzature di laboratorio</i></p> <p><i>Per i fotocopiatori</i></p> <p><i>Manutenzione sito web istituzionale</i></p> <p><i>Manutenzione e aggiornamento software</i></p> <p><i>Manutenzione apparati di rete</i></p> <p><i>Assistenza videoconferenze</i></p>
11	Manutenzione ordinaria, riparazioni di beni mobili, arredi, accessori e assistenza tecnica	<p><i>di beni mobili, arredi, complementi d'arredo e accessori,</i></p> <p><i>impianti e macchinari,</i></p> <p><i>officine e laboratori</i></p> <p><i>hardware e software</i></p> <p><i>Macchine e attrezzature d'ufficio</i></p> <p><i>Manutenzione Mobili e arredi</i></p> <p><i>Manutenzione hardware</i></p> <p><i>Impianti idrici</i></p> <p><i>Impianto di riscaldamento</i></p> <p><i>Impianto di condizionamento</i></p> <p><i>Impianti idrici-sanitari</i></p> <p><i>Impianti termoidraulici</i></p> <p><i>Impianti elettrici</i></p> <p><i>Impianti elevatori</i></p> <p><i>Rottamazione</i></p> <p><i>Impianti antiintrusione</i></p>
12	Manutenzione straordinaria	<p><i>Infrastrutture idrauliche</i></p> <p><i>Opere per la sistemazione del suolo</i></p> <p><i>Impianti sportivi</i></p> <p><i>Mobili e arredi per ufficio</i></p> <p><i>Mobili e arredi per alloggi e pertinenze</i></p> <p><i>Mobili e arredi per laboratori</i></p> <p><i>Macchinari</i></p> <p><i>Impianti</i></p> <p><i>Attrezzature scientifiche</i></p> <p><i>Server</i></p> <p><i>Periferiche</i></p> <p><i>Apparati di telecomunicazione</i></p> <p><i>Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile</i></p> <p><i>Hardware</i></p> <p><i>Software</i></p> <p><i>Oggetti di valore</i></p> <p><i>Materiale bibliografico</i></p>
13	Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro	<p><i>Convenzione per la redazione del Documento DVR Sicurezza (D.Lvo 81/08)</i></p> <p><i>Servizio di RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)</i></p>
14	Privacy: trattamento, protezione e conservazione dei dati personali	<p><i>Incarico di Amministrazione di Sistema per la sicurezza dei dati (D.L.vo 196) (GDPR 679/16 UE)</i></p> <p><i>Incarico di RPD (Responsabile della Protezione dei Dati (GDPR 679/16 UE)</i></p> <p><i>Assistenza tecnico-informatica per l'implemento dei sistemi informatici al fine della sicurezza dati (D.L.vo 196) (GDPR 679/16)</i></p>
15	Noleggio, Utilizzo di beni di terzi	<p><i>Noleggio e leasing di impianti e macchinari,</i></p> <p><i>attrezzature scientifiche e sanitarie, ecc.</i></p> <p><i>hardware</i></p> <p><i>Licenze d'uso per software</i></p>
16	Utenze e canoni	<p><i>Telefonia fissa</i></p> <p><i>Telefonia mobile</i></p> <p><i>Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line</i></p> <p><i>Reti di trasmissione</i></p> <p><i>Energia Elettrica</i></p>

		<i>Fornitura Acqua Fornitura Gas Energia termica</i>
17	Servizi di trasporto	<i>Noleggio di bus con conducente per uscite didattiche e visite guidate di ½ giornata o al massimo di n. 1 giorno Trasporti terrestri di qualsiasi genere Acquisto di biglietti Servizi di corriere (consegna e spedizione)</i>
18	Viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero	<i>Organizzazione dei viaggi di istruzione di più giorni Prenotazioni soggiorno in hotel Trasporto aereo</i>
19	Servizi di ristoro	<i>Distributori automatici Mensa scolastica altri servizi di ristorazione</i>
20	Servizi di pubblicazione editoriale	<i>Stampa e Rilegatoria Pubblicazione avvisi Bandi e gare Concessione spazi pubblicitari riproduzione e stampa Affissioni Carte valori, bollati Onorificenze e riconoscimenti istituzionali Progettazione grafica</i>
21	Servizio postale	<i>spedizione della corrispondenza cartacea a mezzo posta: missive, telegrammi, raccomandate</i>
22	Servizi assicurativi	<i>Assicurazione per alunni, per personale scolastico, su beni mobili</i>
23	Servizi bancari e finanziari	<i>Servizio di cassa affidato all'Istituto cassiere Tenuta conto, home banking Gestione titoli</i>
24	Servizi Logistici e varie	<i>Trasporti, traslochi e facchinaggio Trasporti merci Vigilanza e guardiania, sorveglianza e custodia Lavanderia Catalogazione e archiviazione Imballaggi terziarizzazione dei servizi</i>
25	Raccolta e smaltimento rifiuti	<i>Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali Rifiuti solidi (anche ingombranti-elettrodomestici) rifiuti tossici – nocivi Spurgo pozzi neri Noleggio cassonetti</i>
26	Servizi di ricerca e sviluppo	<i>Analisi tecniche e ingegneristiche Sperimentali Formazione</i>
27	Altri servizi n.a.c.	<i>Servizi non altrimenti classificabili</i>

Savignano sul Rubicone, 30/10/2019

TAB. 2 (Allegato REG. di CONTABILITA')

REQUISITI

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CAUSE OSTATIVE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DI ACCERTAMENTO

Allegato 1: Tabella riepilogativa delle cause ostative e relativa documentazione di accertamento

CAUSA OSTATIVA e RIFERIMENTO NORMATIVO	MEZZI DI ACCERTAMENTO/ DOC. DA ACQUISIRSI	SOGGETTO SUL QUALE RICADE ACC.NTO	MOD. DI VERIFICA/ ACQUISIZIONE DEL DOC. DI ACCERTAMENTO
<p>Condanne penali definitive relative a reati specifici (ad es., delitti di concussione corruzione, riciclaggio, false comunicazioni sociali, ecc...),</p> <p>Art. 80, commi 1° e 3°, del D.Lgs. 50/16</p> <p>Comunicato del Presidente A.N.AC. dell'8 novembre 2017</p>	<p>Certificato integrale del Casellario Giudiziale</p>	<p>Il certificato va richiesto per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3° del Codice, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; • per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; • per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; • per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. <p>Il certificato va acquisito anche nei confronti dei suddetti soggetti, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e degli</p>	<p>Acquisizione tramite il sistema AVCPass</p> <p><i>[ovvero, in mancanza]</i></p> <p>Richiesta all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante</p>

CAUSA OSTATIVA e RIFERIMENTO NORMATIVO	MEZZI DI ACCERTAMENTO/ DOC. DA ACQUISIRSI	SOGGETTO SUL QUALE RICADE ACC.NTO	MOD. DI VERIFICA/ ACQUISIZIONE DEL DOC. DI ACCERTAMENTO
		esponenti della società cedente, incorporata o fusa, in caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno.	
<p>Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011</p> <p>Tentativo di infiltrazione mafiosa</p> <p>Art. 80, comma 2°, parte prima, e comma 3°, del D.Lgs. 50/16</p> <p>Artt. 67, 81 e 84, comma 4°, del D.Lgs. 159/11</p> <p>Art. 84, comma 4°, del d.lgs. 159/2011</p>	<p>Certificato integrale del Casellario Giudiziale</p> <p>+</p> <p>Certificazione del Registro delle Misure di Prevenzione</p> <p>(Art. 81, comma 1° e 3°, del D.Lgs. 159/11)</p>	<p>La verifica va effettuata sui soggetti di cui all'art. 80, comma 3° del Codice (individuati anche sulla base del comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017)</p>	<p>Acquisizione tramite il sistema AVCPass <i>[ovvero, in mancanza]</i></p> <p>Richiesta all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante (per l'acquisizione del certificato integrale del casellario giudiziale);</p> <p>Richiesta alla Procura della Repubblica o al Tribunale Penale nel quale è residente il soggetto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 159/11 (per l'acquisizione della certificazione del Registro della Misure di Prevenzione)</p>
<p>Sussistenza di provvedimenti interdittivi antimafia</p> <p>Art. 80, comma 2°, parte seconda, e comma 3°, del D.Lgs. 50/16</p> <p>Artt. 88, comma 4-bis e 92, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 159/11</p> <p>Art. 92, commi 2° e 3°, del d.lgs.</p>	<p>Comunicazione antimafia</p> <p>o</p> <p>Informazione antimafia</p>	<p>Impresa</p>	<p>Acquisizione tramite il sistema AVCPass <i>[ovvero, in mancanza]</i></p> <p>Consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita presso il Ministero dell'interno (https://bdna.interno.it)</p> <p>(Nel caso di mancato funzionamento della BDNA, richiesta alla Prefettura competente avendo come</p>

CAUSA OSTATIVA e RIFERIMENTO NORMATIVO	MEZZI DI ACCERTAMENTO/ DOC. DA ACQUISIRSI	SOGGETTO SUL QUALE RICADE ACC.NTO	MOD. DI VERIFICA/ ACQUISIZIONE DEL DOC. DI ACCERTAMENTO
159/2011			criterio di riferimento quello della sede dell'operatore economico)
Irregolarità fiscale Art. 80, comma 4°, del D.Lgs. 50/16	Comunicazione di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate	Impresa	Acquisizione tramite il sistema AVCPass <i>[ovvero, in mancanza]</i> Richiesta via PEC all'Agenzia delle Entrate, dove ha sede l'operatore economico. Gli indirizzi della sede competente sono indicati sul sito: http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici-locali/
Irregolarità contributiva Art. 80, comma 4°, del D.Lgs. 50/16	Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), relativa alle posizioni I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile <i>[ovvero]</i> Certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale		Richiesta del DURC online sul sito dell'INPS: http://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/preparaSceltaPosizioneIniziale.do?MODEL_VERIFICA_REGOLARITA_FLOW=false&MODEL_ALTERNATIVE_RETURN=&MODEL_ALTRE_DELEGHE_FLOW=false&MODEL_TIPOUTENTE_DMAGCHECKIN= <i>[ovvero]</i> Richiesta direttamente agli enti previdenziali (Inarcassa, EPAP, CIPAG ecc.) (N.B. il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa dovrebbe essere acquisibile tramite il sistema AVCPass)

CAUSA OSTATIVA e RIFERIMENTO NORMATIVO	MEZZI DI ACCERTAMENTO/ DOC. DA ACQUISIRSI	SOGGETTO SUL QUALE RICADE ACC.NTO	MOD. DI VERIFICA/ ACQUISIZIONE DEL DOC. DI ACCERTAMENTO
<p>Gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016</p> <p>Art. 80, comma 5°, lett. a), del D.Lgs. 50/16</p>	<p>Visura presso il Casellario informatico dell'A.N.AC.</p>	<p>Impresa</p>	<p>Acquisizione tramite il sistema AVCPass <i>[ovvero, In mancanza]</i></p> <p>Visura presso il Casellario informatico presso l'A.N.AC.</p> <p>https://annotazioni.avcp.it</p>
<p>Sussistenza di uno stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo <i>[Oppure]</i></p> <p>Pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al precedente punto</p> <p>Art. 80, comma 5°, lett. b), del D.Lgs. 50/16</p>	<p>Certificazione del Tribunale Civile</p> <p>+</p> <p>Visura presso il Registro delle Imprese</p>	<p>Impresa (persona fisica o giuridica)</p>	<p>Acquisizione tramite il sistema AVCPass <i>[ovvero, in mancanza]</i> Richiesta al Tribunale Civile in cui l'Impresa ha la sua sede principale (in genere corrisponde con la sede legale). Si scarica l'estratto del registro imprese sul sito: https://telemaco.infocamere.it. Con riguardo ai casi di autorizzazione provvisoria e ammissione al concordato con continuità aziendale, si rinvia al rispetto della procedura di cui all'art. 110 comma 3 Codice.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sussistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico; ▪ tentativo dell'operatore economico di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini 	<p>Visura presso il Casellario informatico dell'A.N.AC.</p> <p>+</p> <p>certificato dei carichi pendenti, con riferimento ai provvedimenti di condanna non definitivi per i reati</p>	<p>Impresa</p> <p>e</p> <p>con riferimento ai provvedimenti di condanna non definitivi, soggetti di cui all'art. 80, comma 3°, del Codice (individuati anche sulla base del Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017)</p>	<p>Acquisizione tramite il sistema AVCPass <i>[ovvero, In mancanza]</i></p> <p>Visura presso il Casellario informatico presso l'A.N.AC.</p> <p>https://annotazioni.avcp.it</p> <p><i>[per i provvedimenti di condanna non definitivi]</i></p> <p>Acquisizione del certificato dei carichi pendenti</p>

CAUSA OSTATIVA e RIFERIMENTO NORMATIVO	MEZZI DI ACCERTAMENTO/ DOC. DA ACQUISIRSI	SOGGETTO SUL QUALE RICADE ACC.NTO	MOD. DI VERIFICA/ ACQUISIZIONE DEL DOC. DI ACCERTAMENTO
<p>di proprio vantaggio, presentazione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, o omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ significative o persistenti carenze nell'esecuzione, da parte dell'operatore economico, di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; ▪ altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, come specificate dalle Linee Guida ANAC n. 6 (ad es., illeciti professionali gravi di natura civile, penale o amministrativa, accertati anche in via non definitiva e tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, provvedimenti di condanna 	<p>di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. e di cui al paragrafo 2.2. delle Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 6, come da ultimo modificate con determinazione n. 1008 dell'11 ottobre 2017</p> <p>+</p> <p><u>eventuali</u> riscontri e valutazione dell'Impresa su riscontri</p>		<p>riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza del soggetto da verificare.</p> <p>Eventuale richiesta all'Impresa</p>

CAUSA OSTATIVA e RIFERIMENTO NORMATIVO	MEZZI DI ACCERTAMENTO/ DOC. DA ACQUISIRSI	SOGGETTO SUL QUALE RICADE ACC.NTO	MOD. DI VERIFICA/ ACQUISIZIONE DEL DOC. DI ACCERTAMENTO
<p>dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di condanna, provvedimenti sanzionatori comminati dall'ANAC., ecc...)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sussistenza in capo all'operatore economico di grave inadempimento nei confronti dei subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza definitiva passata in giudicato <p>Art. 80, comma 5°, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) del D.Lgs. 50/16</p> <p>Linee guida n. 6 A.N.AC., approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e modificate con determinazione n. 1008 dell'11 ottobre</p>			
<p>Situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016</p> <p>Art. 80, comma 5°, lett. d), del D.Lgs. 50/16</p>	<p>Autocertificazione dell'impresa e Indizi gravi, precisi e concordanti</p>	<p>Impresa</p>	<p>Richiesta all'Impresa ed eventuali riscontri esterni e interni</p>
<p>Distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 50/2016</p>	<p>Autocertificazione dell'impresa + Indizi gravi, precisi e concordanti</p>	<p>Impresa</p>	<p>Richiesta all'Impresa + eventuali riscontri esterni e interni</p>

CAUSA OSTATIVA e RIFERIMENTO NORMATIVO	MEZZI DI ACCERTAMENTO/ DOC. DA ACQUISIRSI	SOGGETTO SUL QUALE RICADE ACC.NTO	MOD. DI VERIFICA/ ACQUISIZIONE DEL DOC. DI ACCERTAMENTO
Art. 80, comma 5°, lett. e), del D.Lgs. 50/16			
Sanzioni interdittive (ad es., sanzioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. C) del d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008)	Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (per verificare la sussistenza o meno della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2°, lettera c), del D.Lgs. 231/01)	Impresa	Acquisizione tramite il sistema AVCPass <i>[ovvero, in mancanza]</i> Richiesta alla Procura della Repubblica (qualsiasi)
Art. 80, comma 5°, lett. f), del D.Lgs. 50/16	Visura presso il Casellario Informatico dell'A.N.AC. (ulteriori sanzioni interdittive che comportano il divieto di contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	Impresa	Acquisizione tramite il sistema AVCPass <i>[ovvero, in mancanza]</i> Visura presso il Casellario informatico presso l'A.N.AC. https://annotazioni.avcp.it
False dichiarazioni/documenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti Art. 80, comma 5°, lett. f-bis), del D.Lgs. 50/16	Autocertificazione dell'impresa + Eventuali riscontri esterni	Impresa	Richiesta all'Impresa + eventuali riscontri esterni
False dichiarazioni/documenti per la partecipazione a gare o negli affidamenti	Visura presso il casellario informatico presso l'A.N.AC.	Impresa	Acquisizione tramite il sistema AVCPass <i>[ovvero, in mancanza]</i>

CAUSA OSTATIVA e RIFERIMENTO NORMATIVO	MEZZI DI ACCERTAMENTO/ DOC. DA ACQUISIRSI	SOGGETTO SUL QUALE RICADE ACC.NTO	MOD. DI VERIFICA/ ACQUISIZIONE DEL DOC. DI ACCERTAMENTO
di subappalti Art. 80, comma 5°, lett. f-ter), del D.Lgs. 50/16			Visura presso il Casellario informatico presso l' A.N.AC.: https://annotazioni.avcp.it
False dichiarazioni/documenti per conseguire attestazione di qualificazione Art. 80, comma 5°, lett. g), del D.Lgs. 50/16	Visura presso il casellario informatico presso l' A.N.AC.	Impresa	Acquisizione tramite il sistema AVCPass <i>[ovvero, in mancanza]</i> Visura presso il Casellario informatico presso l' A.N.AC. https://annotazioni.avcp.it
Violazione del divieto di intestazione fiduciaria Art. 80, comma 5°, lett. h), del D.Lgs. 50/16	Comunicazione dell'impresa contenente i dati di cui all'art. 1, comma 1°, del d.P.C.M. 187/1991, resa in forma sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00 Visura presso il Casellario informatico presso l' A.N.AC.	Impresa	Richiesta all'Impresa + Acquisizione tramite il sistema AVCPass <i>[ovvero, in mancanza]</i> Visura presso il Casellario informatico presso l' A.N.AC. https://annotazioni.avcp.it
Regolarità disabili Art. 80, comma 5°, lett. i), del D.Lgs. 50/16	Certificazione del rappresentante dell'impresa, resa in forma sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00 Accertamenti presso gli Uffici competenti delle Città	Impresa	Accertamenti presso gli Uffici competenti delle Città Metropolitane/Province in cui l'Impresa ha la sede legale (Direzioni Provinciali del Lavoro, Centri per l'Impiego, ecc.)

CAUSA OSTATIVA e RIFERIMENTO NORMATIVO	MEZZI DI ACCERTAMENTO/ DOC. DA ACQUISIRSI	SOGGETTO SUL QUALE RICADE ACC.NTO	MOD. DI VERIFICA/ ACQUISIZIONE DEL DOC. DI ACCERTAMENTO
	Metropolitane/Province		
<p>Omessa denuncia di reati concussione ed estorsione aggravata (c.d. clausola antiracket)</p> <p>Art. 80, commi 3° e 5°, lett. l), del D.Lgs. 50/16</p>	<p>Visura presso il Casellario informatico dell'A.N.AC.</p>	<p>Soggetti di cui all'art. 80, comma 3°, del D.Lgs. 50/2016 (individuati anche sulla base del Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017)</p>	<p>Acquisizione tramite il sistema AVCPass</p> <p><i>[ovvero, In mancanza, o in alternativa]</i></p> <p>Visura presso il Casellario informatico presso l'A.N.AC.</p> <p>https://annotazioni.avcp.it</p>
<p>Unicità di centro decisionale</p> <p>Art. 80, comma 5°, lett. m), del D.Lgs. 50/16</p>	<p>Visura al Registro delle Imprese e indizi gravi, precisi e concordanti sull'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.</p>	<p>Impresa</p>	<p>Acquisizione tramite il sistema AVCPass</p> <p><i>[ovvero, In mancanza,]</i></p> <p>Si scarica l'estratto del registro imprese sul sito https://telemaco.infocamere.it Richiesta alla Società (relazione di fatto, unicità centro decisionale)</p>

- Con riferimento alla documentazione acquisita presso la BDNCP - Banca dati nazionale dei contratti pubblici e disponibile attraverso il sistema AVCpass, si evidenzia che **l’A.N.AC. nell’art. 5 della deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 ha identificato le informazioni necessarie e sufficienti a fornire evidenza del possesso dei requisiti di carattere generale.** In particolare, la documentazione a comprova dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16, che viene acquisita presso la BDNCP e resa disponibile attraverso il sistema AVCpass include: la visura del registro delle imprese; il certificato del casellario giudiziale; l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa; la comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate; il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti; il nulla osta antimafia e le iscrizioni presso il casellario informatico già esistente presso l’Autorità;
- Ai sensi dell’art. 216, comma 13°, del D.Lgs. 50/2016 e del Comunicato del Presidente A.N.AC. del 4 maggio 2016, fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’art. 81, comma 2°, del D.Lgs. 50/16 – non ancora adottato e istitutivo della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici - le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenute ad utilizzare l’attuale sistema AVCpass, gestito dall’A.N.A.C.;
- la deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 è da ritenersi, pertanto, ancora attuale, con la conseguenza che fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui alla precedente lett. b), l’utilizzo di AVCpass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute;
- il Decreto Sblocca Cantieri, ha introdotto all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, il comma 6-ter, il quale prevede che nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici, la Stazione Appaltante, procede a verificare esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di carattere speciale, di cui all’art. 83 del Codice. La verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice va effettuata solamente nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non sia rientrato tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell’ammissione dei suddetti operatori, nei mercati elettronici;
- ai sensi dell’art. 1, comma 18, del Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, fino al 31 dicembre 2020 sono sospese, a titolo sperimentale, *“le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”*;
- il Decreto Sblocca Cantieri, ha introdotto all’art. 86 del D.Lgs. 50/2016, il comma 2-bis, il quale prevede che ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data di rilascio. Ad eccezione del DURC, per i certificati e i documenti scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora si pendente il procedimento di acquisizione, la Stazione Appaltante può procedere alla verifica mediante richiesta diretta all’ente certificatore. Inoltre, i certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto.

Tabella n. 3 (Allegato REG. di CONTABILITA')

Modifiche in corso di esecuzione

Durante il periodo di efficacia, il contratto può essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi delineati all'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

In particolare, è consentita la **modifica dei contratti, senza necessità di una nuova procedura**, nei seguenti casi:

ART. 106, COMMA 1° LETTERA a)	MODIFICHE PREVISTE NEL BANDO, CHE NON ALTERANO LA NATURA GENERALE DEL CONTRATTO
	Trattasi di modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Non deve trattarsi di modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.
ART. 106, COMMA 1° LETTERA b)	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SUPPLEMENTARI
	Trattasi di lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 7° ²⁴ per gli appalti nei settori ordinari: <ol style="list-style-type: none">risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi.
	<u>ADEMPIMENTI</u> <ul style="list-style-type: none">pubblicazione di apposito avviso, contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lett. e), del D.Lgs. 50/16 sulla G.U.U.E.. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la pubblicità avviene in ambito nazionale;comunicazione all'A.N.AC. entro 30 giorni dal perfezionamento della modifica, pena l'applicazione di una sanzione.

²⁴ Art. 106, comma 7° del D.Lgs. 50/2016 "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice."

ART. 106, COMMA 1° LETTERA c)	VARIANTI IN CORSO D'OPERA
	<p>Le varianti in corso d'opera sono ammesse ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dall'art. 106, comma 7°:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2. la modifica non altera la natura generale del contratto.
	<u>ADEMPIMENTI</u>
ART. 106, COMMA 1° LETTERA d)	SOSTITUZIONE DEL CONTRAENTE ORIGINARIO
	<p>Sono ammesse modifiche se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a), comma 1° dell'art. 106 del Codice; 2. all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice; 3. nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

	MODIFICHE NON SOSTANZIALI
ART. 106, COMMA 1° LETTERA e)	<p>Una modifica di un contratto o di un Accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2 dell'art. 106 del Codice, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'Accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1°, lettera d) dell'art. 106 del Codice. <p>Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.</p>
ART. 106, COMMA 2°	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AVENTI IMPORTI AL DI SOTTO DI DETERMINATI VALORI</p> <p>I contratti possono essere modificati se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le soglie di rilevanza comunitaria fissate all'articolo 35 del Codice; b) 10% (servizi e forniture) o al 15% (lavori) del contratto iniziale. <p>La modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'Accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi suesposti, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.</p> <p style="text-align: center;"><u>ADEMPIMENTI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione all'A.N.AC. entro 30 giorni dal perfezionamento della modifica, pena l'applicazione di una sanzione.